

**Direzione:** RAGIONERIA GENERALE**Area:** GESTIONE TASSA AUTOMOBILISTICA**DETERMINAZIONE** *(con firma digitale)***N.** G06150 **del** 23/05/2024**Proposta n.** 19239 **del** 23/05/2024**Oggetto:**

Direttiva sulle modalità e criteri per la richiesta, il riconoscimento e il mantenimento dell'esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica regionale, ai sensi della legge n. 449/1997 art. 8, art. 30, comma 7, della legge n. 388/2000, art.50, commi 1 e 3, della legge n.342/2000. Approvazione della Nuova Guida all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica disabili. Sostituzione della Guida approvata con Determinazione Dirigenziale n. G16563 del 11.12.2023, pubblicata sul BURL n.104 del 28.12.2023. Aggiornamento

Proponente:

Estensore	SCANU ALESSIA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	BARBERITO GIANLUCA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	L. BECCARINI	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	M. MARAFINI	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Direttiva sulle modalità e criteri per la concessione, il riconoscimento e il mantenimento dell'esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica regionale, ai sensi della legge n. 449/1997 art. 8; art. 30, comma 7, della legge n. 388/2000; art.50, commi 1 e 3, della legge n.342/2000. Approvazione della Nuova Guida all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica disabili. Sostituzione della Guida approvata con Determinazione Dirigenziale n. G16563 del 11.12.2023, pubblicata sul BURL n.104 del 28.12.2023. Aggiornamento

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA GENERALE

VISTO l'art. 119 Costituzione che conferisce alle Regioni potestà d'entrata e tributaria;

RICHIAMATO lo Statuto della Regione Lazio in particolare: a) art.16 comma 3; b) art.17 comma 1; c) art.51(Attività Amministrativa), comma 4, che prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici comunque denominati a persone ed enti pubblici e privati, compresi gli enti locali, è subordinata alla predeterminazione dei criteri generali e all'adeguata informazione dei potenziali interessati;

VISTA la L.R.n.6/2002 e successive modificazioni, in particolare l'art.18 comma 1 lettera c), f) e g) concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1/2002 in particolare l'art. 66 comma 1 e 2, riguardante l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale; l'art.160 comma 1, lettere b) e c);

VISTO il regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie" è stata disposta la modifica dell'allegato "B" del predetto R.R. n. 1/2002, in particolare modificando la denominazione della Direzione regionale "Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio" in Direzione Regionale "Ragioneria generale";

VISTO il suddetto Regolamento regionale 23 ottobre 2023, n.9 che, tra le varie, ha disposto la novazione del contratto del Direttore regionale da Direttore della Direzione regionale "Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio" a Direttore della Direzione regionale "Ragioneria Generale";

VISTA la novazione del contratto individuale di lavoro da Direttore della Direzione regionale "Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio" a Direttore della Direzione regionale "Ragioneria Generale", sottoscritta dal Dott. Marco Marafini in data 1° febbraio 2024;

VISTO l'art. 17 comma 10 della L.N. 449/1997 che ha trasferito alle Regioni a Statuto Ordinario, dal 1° gennaio 1999, le funzioni amministrative della riscossione, dell'accertamento, dei rimborsi del controllo, dell'applicazione delle sanzioni e del contenzioso amministrativo della tassa automobilistica e ha previsto che le suddette funzioni siano svolte nell'ambito di criteri e modalità disciplinati da un apposito Decreto del Ministero delle Finanze;

VISTO il D.M.n.418/1998 del Ministero delle Finanze, "*Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali*" art.2 e art.3, art.5 con il quale le Regioni possono affidare a terzi, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, l'attività di accertamento, controllo, riscossione, rimborso, di gestione del proprio archivio delle tasse automobilistiche costituito sulla base dei dati, per ciascun veicolo, inerenti alla proprietà, alle scadenze di pagamento delle tasse, alle eventuali sospensioni, riduzioni od esenzioni d'imposta ed agli altri dati tecnici necessari e il recupero delle tasse automobilistiche;

PRESO ATTO che l'art. 3, comma 3, del D.M. n.418/1998 ha attribuito al Ministero delle Finanze la competenza delle funzioni in materia di esenzioni derivanti da trattati internazionali e le altre ricomprese dall'articolo 17 del DPR.N.39/1953;

TENUTO CONTO CHE, oltre le casistiche previste dall'art. 17 del DPR n.39/1953, ad esclusione della lettera f bis, il legislatore statale, successivamente al suddetto Testo Unico, ha stabilito che l'esenzione dalla tassa automobilistica possa essere concessa sussistendo requisiti di natura

soggettiva sanitaria, preventivamente accertate da soggetti pubblici a tal fine preposti, individuando come meritevoli di esenzione **Attesa n. 06150** del 23/05/2024

- disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, con auto adattata (legge n. 449/1997 art.8);
- disabili non vedenti e sordomuti (legge n. n.342/2000 art.50);
- disabili con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (legge n.388/2000 art.30 comma 7);

RILEVATO CHE la Regione Lazio, in continuità con quanto previsto dall' art.17 comma 10 della l.n.449/1997, a partire dal 1° Gennaio 2003 esercita la funzione amministrativa del riconoscimento dell'esenzione della Tassa automobilistica stabilite con le leggi di cui al precedente capoverso e che nell'ambito dell'art. 3 e 5 del D.M. n.418/1998, con la L.R.n.57/1998, art.21, comma 3; con le L.L.R.R n.: 10/2001 art.29 comma 1; n. 10/2005, art.14, comma 1; n. 15/2007, art.41, comma 1; n. 3/2010, art.5, comma 3; n. 19/2011, art.6, comma 1; n.13/2013, art.5, comma 9, l'art. 2 comma 21 della L.R.n.17/2014, ha autorizzato la Giunta Regionale a stipulare e successivamente a rinnovare con Automobile Club d'Italia (ACI), riconosciuto dalla legge 20 marzo 1970, n. 75 ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, una convenzione avente ad oggetto un accordo di cooperazione inter-istituzionale tra PA ex art.15 l.n.241/1990 e s.m.i. per la gestione amministrativa delle tasse automobilistiche;

VISTO il Dlgs. 546/1992 e s.m.i., che consente la presentazione del ricorso/reclamo, in sede giurisdizionale tributaria, entro 60 giorni dalla notifica del diniego all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica da parte della Regione Lazio in sede di riesame di cui al punto precedente;

CONSIDERATA la possibilità concessa ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della legge n. 89/2006 di unificare, su richiesta del soggetto istante, le procedure di accertamento sanitario di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per l'invalidità civile, la cecità, la sordità, nonché quelle per l'accertamento dell'handicap e dell'handicap grave di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;

VISTA la legge n. 296/2006, art.1 comma 36, che dispone che “le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti”;

RITENUTO che per semplificare i rapporti giuridici intercorrenti tra cittadino istante e Pubblica Amministrazione possono essere utilizzati, ove ne ricorrano i presupposti, gli strumenti previsti dal DPR.n.445/2000;

RICHIAMATA la Circolare n. 30/E /1998 del Ministero delle Finanze, con la quale sono stati forniti i primi chiarimenti relativamente alle tasse automobilistiche dovute dal 01/01/1998, a seguito delle innovazioni apportate in materia dalla legge n. 449/1997 e, in particolare, il punto 10, che tratta le agevolazioni per i veicoli per disabili, indicando i veicoli oggetto di esenzione e la documentazione che gli interessati devono presentare agli Uffici competenti ai fini dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica;

VISTA la Circolare N.186/1998/E del Ministero delle Finanze, emanata ad integrazione della circolare n. 30/E /1998, di cui al punto precedente, con la quale sono stati forniti ulteriori chiarimenti relativamente all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i soggetti con “ridotte o impedito capacità motorie permanenti”; in particolare sono stati chiariti, fra l'altro, i seguenti aspetti:

- il riconoscimento delle “ridotte o impedito capacità motorie permanenti”, può essere attestato sia dalle Commissioni di cui all'art. 4 della legge n. 104/92, che da altre Commissioni mediche pubbliche (invalidità civile, per lavoro, di guerra, ecc.);
- la tipologia dei veicoli ammessi all'esenzione (motocarrozze, motoveicoli per il trasporto promiscuo, motoveicoli per trasporto specifici, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici);
- gli adattamenti dei veicoli, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito di collaudo effettuato presso gli Uffici della Motorizzazione Civile, che possono riguardare:

- ✓ i comandi di guida dei veicoli condotti da coloro che sono provvisti di patente speciale, in base all'art. 119 del codice della strada;
- ✓ solo la carrozzeria o la sistemazione interna dei veicoli per mettere il disabile in condizione di accedervi;
- l'esenzione per ciascun soggetto avente diritto, può essere riconosciuta per un solo veicolo, per il quale deve essere necessariamente indicata la targa da esentare;
- la possibilità, per gli interessati, di ottenere una certificazione aggiuntiva da parte della Commissione di cui all'art. 4 della legge n.104/92, atta a specificare che la patologia o la minorazione sofferta dal disabile comporta **“ridotte o impedito capacità motorie permanenti”**;
- che il superamento del termine di 90 giorni dalla data di scadenza dei termini di pagamento non preclude l'ammissibilità dell'istanza e il suo eventuale accoglimento;
- nel caso che l'esenzione non possa essere concessa per mancanza dei requisiti previsti, occorre avvertire gli interessati che potranno procedere al pagamento delle tasse automobilistiche entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di diniego, per evitare l'applicazione delle sanzioni;
- l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, una volta riconosciuta, deve considerarsi valida fino a quando sussistono i requisiti oggettivi e soggettivi che l'hanno determinata e che i soggetti interessati dovranno, comunque, comunicare agli uffici finanziari le variazioni dei presupposti che fanno venir meno il riconoscimento dell'agevolazione, al fine di evitare il recupero dei tributi e l'irrogazione delle relative sanzioni”;

CONSIDERATO CHE l'art. 30, comma 7 della legge n. 388/2000, ha esteso, a decorrere dal 01/01/2001, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica anche ai soggetti con handicap psichico o mentale, o con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;

VISTA la Circolare n.46/2001 del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso – che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 388/2000 art. 30, comma 7, ha fornito ulteriori chiarimenti in materia e in particolare ha stabilito che:

- non è richiesto per tali tipologie di disabilità l'adattamento del veicolo in funzione delle limitazioni di cui il portatore di handicap è affetto. L'adattamento del veicolo rimane, invece elemento essenziale, ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali, per i soggetti affetti da “ridotte o impedito capacità motorie permanenti”;
- il Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Sanità ha precisato che il riferimento fondamentale per usufruire dei benefici fiscali previsti dall'art. 30, comma 7 della legge n. 388/2000, è la situazione di handicap grave, definita dall'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92, derivante da patologie che comportano una grave limitazione della capacità di deambulazione o relativa a soggetti affetti da pluriamputazioni, certificata dalla Commissione di cui all'art. 4 della medesima legge;
- L'adattamento funzionale del veicolo alle necessità del portatore di handicap rimane, invece, elemento essenziale e necessario, ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali, per quei soggetti che, pur affetti da una ridotta o impedita capacità motoria permanente, non siano stati dichiarati portatori di "grave limitazione della capacità di deambulazione" da parte delle commissioni mediche competenti;
- per i soggetti con handicap psichico o mentale, ai fini del riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, occorre presentare, fra l'altro, la seguente documentazione:
 - ✓ verbale della Commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104/92, da cui risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, derivante da disabilità psichica;
 - ✓ certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, di cui alle **leggi n. 18/80 e n. 508/88**, emesso dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n. 295/90;
- nel caso in cui intervenga un qualsiasi evento che comporti il venire meno dei requisiti necessari per fruire del beneficio in argomento, sarà cura del contribuente comunicarlo tempestivamente all'ufficio competente.
- nel caso di sostituzione del veicolo esentato, l'interessato deve rinnovare l'istanza;

VISTA la Risoluzione n.110/2001 del 05/07/2001 del Ministero delle Finanze-Agenzia delle Entrate-Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, in cui si precisa che l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, può esser concessa anche soggetti che non hanno cittadinanza italiana che si trovino in Italia con regolare permesso di soggiorno, in possesso di tutti i requisiti richiesti;

CONSIDERATO che, a partire dal 01/01/2003, in base all'art. 94 della legge finanziaria 2003 (legge n. 289/2002), i soggetti affetti da ~~Alto Sicario~~ ~~del 23/03/2004~~ possono essere dichiarati persone con handicap grave, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92, oltre che dalle competenti commissioni mediche, anche dal proprio medico di base, su richiesta corredata da presentazione dell'apposito esame clinico detto del "cariotipo";

CONSIDERATO che i grandi invalidi di guerra, di cui all'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall'articolo 4 della citata legge. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici. Gli accertamenti sanitari, in questo caso, sono eseguiti dalla Commissione medica per le pensioni di guerra di cui all'art. 105 del D.P.R. n. 915/78;

RITENUTO che ai fini del riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica di cui al punto precedente, nel verbale redatto dalla citata commissione, analogamente ai verbali di cui all'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, rilasciati dalle specifiche Commissioni mediche alle persone non grandi invalidi di guerra, deve essere esplicitamente riportata la tipologia di disabilità per la quale si richiede l'esenzione;

TENUTO CONTO che, il Ministero della Salute, con circolare DPV.5/HF/2/312 del 11/06/2003, ha stabilito che, nel caso la certificazione del riconoscimento dell'handicap non riporti espressamente la dichiarazione delle ridotte o impedito capacità motorie permanenti, l'interessato può avanzare richiesta alla Azienda ASL al fine di ottenere, da parte della Commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104/92, una certificazione aggiuntiva da cui risulti che la propria minorazione comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 449/97;

RITENUTO che la certificazione aggiuntiva di cui al punto precedente, in considerazione che agli Uffici preposti all'istruttoria delle istanze non sono attribuite competenze mediche, possa essere richiesta analogamente anche per le altre 3 tipologie di disabilità che consentono l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, quando la certificazione rilasciata all'interessato dalla Commissione medica non riporta espressamente tali disabilità, ma solo il tipo di handicap;

VISTA la Circolare N.4/2007 dell'Agenzia dell'Entrate, la quale specifica che, ai fini dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, il veicolo oggetto dell'agevolazione deve essere intestato o al disabile stesso o al familiare possessore di reddito di cui risulti a carico, escludendo il riconoscimento dei benefici fiscali, quando il veicolo è intestato, *in regime di comunione dei beni*, ad uno dei coniugi (la madre del disabile nel caso considerato) fiscalmente a carico, insieme al disabile, dell'altro (il marito nella fattispecie);

VISTA la Circolare n. 8/2007 dell'Agenzia dell'Entrate, che ha ammesso la possibilità del riconoscimento del diritto all'esenzione dalla tassa automobilistica regionale, nel caso di menomazione dovuta all'assenza di entrambi gli arti superiori, anche in presenza di certificazione medica rilasciata da una Commissione medica diversa da quella prevista dalla legge n. 104/92, che attesti, appunto, tale stato. Tutto ciò, in considerazione che il requisito della gravità è insito nel tipo di patologia descritta e che, di conseguenza, la gravità dell'handicap è di evidente deduzione anche in assenza di specifiche conoscenze mediche. In particolare, riguardo i soggetti pluriamputati agli arti superiori che siano vittime di guerra, la citata circolare ritiene sufficiente l'accertamento sanitario dell'handicap eseguito dalla commissione medica per le pensioni di guerra di cui all'art. 105 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915;

VISTA la Circolare N.21 E/2010 dell'Agenzia delle Entrate che prevede:

- che i portatori di handicap psichico o mentale, possono validamente attestare lo stato di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, allegando il certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa;
- che lo stato di handicap grave, comportante una limitazione permanente della capacità di deambulazione, può essere documentato da una certificazione di invalidità, rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente "l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore", sempreché il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia.

CONSTATATO che a partire dal 01/01/2010, le istanze per l'accertamento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, da allora, si secondo modalità stabilite dall'Ente medesimo, devono essere presentate all'INPS ai sensi art. 20 L. n.102/2009;

RILEVATO che:

- ai sensi del comma 1 dell'art.20 della L.N.102/2009 l'accertamento definitivo dell'invalidità civile, sordità civile, handicap e disabilità, è effettuato dall'INPS;
- ai sensi del comma 2 dell'art. 20 della L.N.102/2009 l'INPS accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità;

VISTO il comma 6-bis dell'art. 25 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014;

TENUTO CONTO che il comma 6-bis dell'art. 25 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014, dispone, fra l'altro, che nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, la convocazione a visita è di competenza dell'INPS;

RITENUTO opportuno, ai fini della continuità dell'esenzione per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del verbale e la data della nuova visita di revisione fissata dall'INPS, fornire specifiche disposizioni al contribuente e stabilire le modalità con le quali coloro che debbano essere assoggettati alla visita di revisione e al relativo iter di verifica, possano richiedere la proroga dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità concessa, fino alla data della visita di revisione fissata dall'INPS;

VISTO l'art.4 comma 1 del Decreto-legge n. 5/2012 avente come oggetto *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”* convertito con modificazioni in L.n.35/2012, che dispone: **“I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché' per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”**;

VISTO l'art.8 comma 2 del d.Lgs.n.68/2011 in cui è previsto che le Regioni, ferme restando i limiti di manovrabilità, disciplinano la tassa automobilistica regionale;

VALUTATO che, al fine di armonizzare la procedura amministrativa del riconoscimento dell'esenzione della tassa automobilistica prevista dall'art. 8 comma 3 della L.n.449/1997, dalla legge n. n.342/2000 art.50 e dall'art. 30, comma 7 della legge n. 388/2000, con:

- l'art.11 delle disposizioni sulla legge in generale, ove è previsto che la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo;
- i principi generali dell'attività amministrativa contenuti nell'art. 1 (economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza) e 2 comma 1 della L.n.241/1990, in relazione con l'attuale assetto normativo organizzativo e di collegamento con le altre amministrazioni pubbliche competenti al rilascio della documentazione necessaria al disabile per l'ottenimento dell'esenzione in parola e la necessaria manifestazione della volontà del soggetto potenzialmente destinatario dell'eventuale provvedimento a richiedere l'esenzione di cui trattasi;
- la L.R. n. 57 del 22/10/1993, dal titolo *“Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa e, in particolare, l'art. 2, comma 2, che prevede che il procedimento amministrativo deve svolgersi in modo sollecito e snello;*
- lo Statuto del Contribuente L.n.212/2000 all'art. 3 comma 1, ove è previsto che *“le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo e che relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”*,
- l'art. 6 comma 1 della L.R.n.8/2019, che dispone che l'esenzione della tassa automobilistica è riconosciuta mediante provvedimento espresso, su specifica istanza di parte;
- la legge n. 53/1983 e il relativo regolamento applicativo D.M. delle Finanze n.462/1998, che individuano il soggetto passivo della tassa automobilistica in colui che nel termine ultimo di pagamento, è intestatario/locatario/usufruttuario del veicolo dai Pubblici Registri e disciplinano la tassa automobilistica come un tributo strutturato in periodicità fisse e autonome, non frazionabili;

- il DPR.n.602/1973 Titolo I (Capo I-II) e l'art.1 comma 85-86-87 della L.R.n.19/2011 in cui è previsto che la Regione può, in attuazione di controllo e accertamento del tributo nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, sia per le sanzioni per omissione, totale o parziale, o ritardato versamento della tassa (applicate ai sensi del d.lgs.n.471/1997) unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, irrogarle mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, predisponendo la cartella di pagamento redatta ai sensi art.12 DPR.n.602/1973 e art.7 dello Statuto del Contribuente (L.n.212/2000)

RICHIAMATA la determinazione G14886 del 30/10/2019, che ha stabilito che le esenzioni dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità, per le domande presentate ad ACI, in prima istanza, e alla Regione Lazio, a far data dal **1° Gennaio 2020**, hanno efficacia temporale dalla periodicità tributaria successiva alla data di presentazione dell'istanza, ovvero alla periodicità tributaria in corso alla data di presentazione dell'istanza, se presentata perentoriamente entro il 90° giorno successivo al termine di scadenza di pagamento della tassa automobilistica;

RITENUTO che, al fine di:

- a) uniformare le modalità di presentazione delle domande e favorire il contribuente:
 - nella scelta del modello di domanda da utilizzare, a seconda della tipologia di disabilità che la legge ammette all'esenzione, dove sono rappresentate le strutture competenti all'istruttoria a cui indirizzare le istanze in base alla residenza del medesimo contribuente;
 - nella compilazione dell'istanza;
 - nell'individuare la documentazione prevista da allegare;
 - nel rilasciare i previsti consensi al trattamento dei dati personali;
 - nel rilasciare le dichiarazioni del caso;
- b) semplificare e razionalizzare l'attività del contribuente e degli uffici preposti alle numerose istruttorie delle relative istanze, e rendere più efficiente e snella l'azione amministrativa, sia opportuno approvare e mettere a disposizione dei contribuenti, unitamente alla Guida all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità, di cui sono parte integrante, **appositi modelli di domanda obbligatori**, distinti per le quattro tipologie di disabilità che la legge ammette all'esenzione e per struttura competente all'istruttoria; accanto ai citati modelli, sono approvati anche i seguenti modelli obbligatori:
 - i. modelli di proroga dell'esenzione già riconosciuta sulla base del verbale emesso dalla Commissione medica competente con una data di rivedibilità, con la quale gli stessi possano chiedere la proroga dell'esenzione per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del verbale e la data della nuova visita di revisione fissata dall'INPS, allegando la prevista documentazione a corredo dell'istanza;
 - ii. modelli con i quali l'interessato o i suoi eredi, dovranno comunicare all'ufficio regionale competente, l'intervenuta cessazione del diritto all'esenzione, al fine di aggiornare l'archivio tributario delle tasse automobilistiche ed evitare il successivo recupero del tributo, dei relativi interessi maturati e l'irrogazione delle previste sanzioni;
 - iii. modelli relativi alla dichiarazione dei familiari che hanno fiscalmente a carico il disabile, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n.445/2000;

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Gestione Tassa automobilistica;

DETERMINA

di approvare:

- a) la Guida all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità, dal titolo: **"DISABILI: GUIDA ALL'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA - MODALITA' ATTUATIVE"** (d'ora in avanti Guida), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- b) gli allegati di seguito elencati, relativi ai modelli **obbligatori** che i contribuenti dovranno utilizzare:
 - i. per la presentazione dell'istanza, predisposti per le quattro tipologie di disabilità che la legge ammette all'esenzione e per struttura competente all'istruttoria, a cui i contribuenti dovranno indirizzare le istanze in base alla loro residenza;
 - ii. per la richiesta della proroga dell'esenzione già concessa, relativa al periodo intercorrente tra la data di scadenza del verbale della Commissione medica competente e la data della nuova visita di revisione fissata dall'INPS;
 - iii. per comunicare la cessazione del diritto all'esenzione a causa delle variazioni dei presupposti che fanno venir meno il riconoscimento del beneficio concesso;
 - iv. per le dichiarazioni dei familiari che hanno fiscalmente a carico il disabile, rese ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R.n.445/2000;

- Allegato A:** Modelli di domanda indirizzati all'Area Gestione Tassa Automobilistica Servizi Decentrati (da utilizzare dai titolari del veicolo da esentare residenti nelle province di Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti);
- Allegato B:** Modelli di domanda in prima istanza indirizzati ad ACI (da utilizzare per le domande in prima istanza da presentare ad ACI dai titolari del veicolo da esentare residenti nella città di Roma e nei comuni della provincia di Roma);
- Allegato C:** Modelli di domanda di riesame al diniego ACI indirizzati all'Area Gestione Tassa Automobilistica (da utilizzare per le domande di riesame a seguito di diniego ACI in prima istanza dai titolari del veicolo da esentare residenti nella città di Roma e dai residenti nella Provincia di Roma);
- Allegato D:** Modello di dichiarazione del familiare che presenta l'istanza di esenzione che ha fiscalmente a carico il disabile al 50% o al 100%;
- Allegato E:** Modello di dichiarazione di rinuncia dell'altro familiare che ha fiscalmente a carico il disabile al 50% per altri veicoli di cui è titolare.

che la presente Guida sostituisce la Guida approvata con Determinazione Dirigenziale n. G16563 del 11.12.2023, pubblicata sul BURL n n.104 del 28.12.2023;

che la presente determinazione sia pubblicata, unitamente alla Guida e ai relativi allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio,

che la presente determinazione sia pubblicata, unitamente alla Guida e ai relativi allegati, sul sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it, alla pagina dedicata alla tassa automobilistica, unitamente alla Guida dal titolo **“DISABILI: GUIDA ALL'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA - MODALITA' ATTUATIVE”** e relativi allegati.

*IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
(Dottor Marco Marafini)*

Avverso al presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR territorialmente competente, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

per la targa |____|____|____|____|____|____|____|____| **(l'indicazione è obbligatoria)**

l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale.

A tal fine allega la seguente documentazione in copia:

- Copia dell'ultimo verbale di handicap/invalidità, rilasciato dalla Commissione medica di cui all'art.4 della legge n. 104/1992 o da altre Commissioni mediche pubbliche, che attesta esplicitamente la condizione di non vedente o sordo (in caso di non vedente, il certificato deve obbligatoriamente attestare il residuo visivo per entrambi gli occhi espresso in decimi), o della sentenza/decreto di omologa del Tribunale, unitamente alla perizia del CTU (consulente tecnico d'ufficio nominato dal Giudice) che ha riconosciuto tale disabilità;
- copia della carta di circolazione del veicolo di cui si chiede l'esenzione;

Nel caso di veicolo intestato/locato/in usufrutto al familiare del disabile, occorre allegare anche (contrassegnare il quadratino della voce che interessa):

- Copia ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario/locatario del veicolo di cui si chiede l'esenzione;
ovvero
- Autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario/locatario del veicolo di cui si chiede l'esenzione.

CONSAPEVOLE

di quanto previsto dall'art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in tema di decadenza dai benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere e dei risvolti penali per chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso in materia di documentazione amministrativa,

DICHIARA

- Ai sensi del D.P.R. 445/2000, che la documentazione allegata in copia alla presente istanza, è conforme all'originale e che quanto in essa attestato, non è stato revocato, sospeso o modificato.
- Di non avere altro veicolo già esente dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità, ovvero che la targa del veicolo di cui si chiede l'esenzione con la presente istanza, intende sostituire l'esenzione per disabilità concessa sul seguente veicolo targato |____|____|____|____|____|____|____|____|;
- di aver preso visione dell'informativa completa pubblicata sul sito istituzionale della Regione Lazio alla pagina dedicata alla tassa automobilistica e, quindi, di essere informato che il trattamento dei dati personali e sensibili, raccolti con la presente istanza, ivi compresi quelli contenuti nei relativi allegati, è correlato alla funzione istituzionale amministrativa di cui è investita la Regione Lazio; il trattamento è finalizzato esclusivamente all'istruttoria e al perfezionamento della pratica stessa, ai sensi del GDPR 679/2016 e dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. Inoltre, dichiara di essere a conoscenza ed acconsente che i dati potranno essere trattati da personale regionale, da personale della società in house della Regione Lazio Laziocrea Spa e da ACI, compresa la propria società in house Acinformatica Spa, nell'ambito dell'Accordo di cooperazione Regione Lazio ACI in materia di tassa automobilistica, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio nel link "Amministrazione trasparente". Il trattamento dei dati potrà avvenire con strumenti elettronici e non, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e sensibili;
- Di acconsentire all'utilizzo dei recapiti telefonici forniti (telefono fisso, cellulare) per eventuali rapidi contatti.

NELL'IPOTESI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA MEDIANTE PEC DI UN SOGGETTO DIVERSO DALL'INTERESSATO:

di delegare il/la Sig./Sig.ra _____,
di cui si rimette in allegato copia del documento di riconoscimento in corso di validità, a presentare la presente domanda, firmata dal sottoscritto, e i relativi allegati, mediante il suo indirizzo PEC di seguito riportato _____

(luogo e data di sottoscrizione – dato obbligatorio)

FIRMA

(dato obbligatorio)



DOMANDA DI ESENZIONE BOLLO AUTO DISABILI: PRIMA ISTANZA (comma 1, art. 6, Legge Regionale 20 maggio 2019 n. 8) per i residenti nella città di Roma e nei comuni della provincia di Roma

MODELLO 1: NON VEDENTI E SORDI (art. 50 L. 342/2000)

ACI – Unità Territoriale di Roma

Via Cina n. 413

CAP 00144 ROMA

PEC: assistenzaabolloroma@pec.aci.it

Il modello va compilato, solo nella parte che interessa, dal disabile intestatario/locatario/usufruttuario del veicolo, ovvero dal familiare intestatario/locatario/usufruttuario del veicolo a cui il disabile è fiscalmente a carico o da altra persona avente titolo (es. rappresentante legale, tutore, ecc.), prestando attenzione alla sua corretta compilazione e ad unire gli allegati previsti.

Il/La sottoscritto/a _____

cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nata/o a _____ prov. _____ il ____/____/____,

residente a _____ prov. _____

via/piazza _____ n. _____ cap _____

Cellulare _____ Tel. Fisso _____

COMUNICA ED AUTORIZZA

la struttura in indirizzo ad utilizzare i seguenti indirizzi PEC o e-mail per ogni comunicazione, compreso il provvedimento amministrativo di accoglimento o diniego all'esenzione:

PEC _____ e-mail _____

in qualità di (contrassegnare il quadratino di una delle tre voci riportate di seguito)

Disabile intestatario/locatario/usufruttuario del veicolo

Familiare intestatario/locatario/usufruttuario del veicolo con il disabile fiscalmente a proprio carico
(compilare la parte che segue)

Cognome e nome del disabile: _____

grado di parentela _____

cod. fiscale disabile |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Altro (specificare a che titolo viene chiesta, nell'interesse del disabile, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, compilando la parte che segue)

Cognome e nome del disabile: _____

cod. fiscale disabile |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

CHIEDE

per la targa |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| **(l'indicazione è obbligatoria)**

A tal fine allega la seguente documentazione in copia:

- Copia dell'ultimo verbale di handicap/invalidità, rilasciato dalla Commissione medica di cui all'art.4 della legge n. 104/1992 o da altre Commissioni mediche pubbliche, che attesta esplicitamente la condizione di non vedente o sordo (in caso di non vedente, il certificato deve obbligatoriamente attestare il residuo visivo per entrambi gli occhi espresso in decimi), o della sentenza/decreto di omologa del Tribunale, unitamente alla perizia del CTU (consulente tecnico d'ufficio nominato dal Giudice) che ha riconosciuto tale disabilità;
- copia della carta di circolazione del veicolo di cui si chiede l'esenzione;

Nel caso di veicolo intestato/locato/in usufrutto al familiare del disabile, occorre allegare anche (contrassegnare il quadratino della voce che interessa):

- Copia ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario/locatario/usufruttuario del veicolo di cui si chiede l'esenzione;
ovvero
- Autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario/locatario/usufruttuario del veicolo di cui si chiede l'esenzione.

CONSAPEVOLE

di quanto previsto dall'art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in tema di decadenza dai benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere e dei risvolti penali per chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso in materia di documentazione amministrativa,

DICHIARA

- Ai sensi del D.P.R. 445/2000, che la documentazione allegata in copia alla presente istanza, è conforme all'originale e che quanto in essa attestato, non è stato revocato, sospeso o modificato.
- Di non avere altro veicolo già esente dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità, ovvero che la targa del veicolo di cui si chiede l'esenzione con la presente istanza, intende sostituire l'esenzione per disabilità concessa sul seguente veicolo targato |____|____|____|____|____|____|____|____|;
- di aver preso visione dell'informativa completa pubblicata sul sito istituzionale della Regione Lazio alla pagina dedicata alla tassa automobilistica e, quindi, di essere informato che il trattamento dei dati personali e sensibili, raccolti con la presente istanza, ivi compresi quelli contenuti nei relativi allegati, è correlato alla funzione istituzionale amministrativa di cui è investita la Regione Lazio; il trattamento è finalizzato esclusivamente all'istruttoria e al perfezionamento della pratica stessa, ai sensi del GDPR 679/2016 e dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. Inoltre, dichiara di essere a conoscenza ed acconsente che i dati potranno essere trattati da personale regionale, da personale della società in house della Regione Lazio Laziocrea Spa e da ACI, compresa la propria società in house Acinformatica Spa, nell'ambito dell'Accordo di cooperazione Regione Lazio ACI in materia di tassa automobilistica, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio nel link "Amministrazione trasparente". Il trattamento dei dati potrà avvenire con strumenti elettronici e non, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e sensibili;
- Di acconsentire all'utilizzo dei recapiti telefonici forniti (telefono fisso, cellulare) per eventuali rapidi contatti.

NELL'IPOTESI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA MEDIANTE PEC DI UN SOGGETTO DIVERSO DALL'INTERESSATO:

di delegare il/la Sig./Sig.ra _____, di cui si rimette in allegato copia del documento di riconoscimento in corso di validità, a presentare la presente domanda, firmata dal sottoscritto, e i relativi allegati, mediante il suo indirizzo PEC di seguito riportato _____

(luogo e data di sottoscrizione – dato obbligatorio)

FIRMA

(dato obbligatorio)

Allega copia del proprio documento di identità in corso di validità



DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE
Area Gestione Tassa Automobilistica Servizi Decentrati

DOMANDA DI ESENZIONE BOLLO AUTO DISABILI (comma 1, art. 6, Legge Regionale 20 maggio 2019 n. 8)
(per i residenti nelle province di Viterbo e Rieti, Frosinone e Latina)

MODELLO 3: DISABILI CON GRAVE LIMITAZIONE ALLA DEAMBULAZIONE O AFFETTI DA PLURIAMPUTAZIONI (art. 30 della legge 388/2000)

Area Gestione Tassa Automobilistica Servizi Decentrati

Via Cintia n. 87, 02100 Rieti

Via Marconi n. 31- 01100 Viterbo

PEC: tassaautolazionord@pec.regione.lazio.it

Via Francesco Veccia n.23-03100 Frosinone

Via Duca Del Mare n.19, 04100 Latina

PEC: tassaautolaziosud@pec.regione.lazio.it

Il modello va compilato, solo nella parte che interessa, dal disabile intestatario/locatario/usufruttuario del veicolo, ovvero dal familiare intestatario/locatario/usufruttuario del veicolo a cui il disabile è fiscalmente a carico o da altra persona avente titolo (es. rappresentante legale, tutore, ecc.), prestando attenzione alla sua corretta compilazione e ad unire gli allegati previsti.

Il/La sottoscritto/a _____

cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nata/o a _____ prov. _____ il ____/____/____,

residente a _____ prov. _____

via/piazza _____ n. _____ cap _____

Cellulare _____ Tel. Fisso _____

COMUNICA ED AUTORIZZA

la struttura in indirizzo ad utilizzare i seguenti indirizzi PEC o e-mail per ogni comunicazione, compreso il provvedimento amministrativo di accoglimento o diniego all'esenzione:

PEC _____ e-mail _____

in qualità di (contrassegnare il quadratino di una delle tre voci riportate di seguito)

Disabile intestatario/locatario/usufruttuario del veicolo

Familiare intestatario/locatario/usufruttuario del veicolo con il disabile fiscalmente a proprio carico
(compilare la parte che segue)

Cognome e nome del disabile: _____

grado di parentela _____

cod. fiscale disabile |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Altro (specificare a che titolo viene chiesta, nell'interesse del disabile, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, compilando la parte che segue)

Cognome e nome del disabile: _____

cod. fiscale disabile |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|



DOMANDA DI ESENZIONE BOLLO AUTO DISABILI: PRIMA ISTANZA (comma 1, art. 6, Legge Regionale 20 maggio 2019 n. 8) per i residenti nella città di Roma e nei comuni della provincia di Roma

MODELLO 4: DISABILI CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITA' MOTORIE PERMANENTI (art. 8 della legge 449/1997 - Il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile, anche se trasportato, è affetto)

ACI – Unità Territoriale di Roma

Via Cina n. 413

CAP 00144 ROMA

PEC: assistenزابolloroma@pec.aci.it

Il modello va compilato, solo nella parte che interessa, dal disabile intestatario/locatario/usufruttuario del veicolo, ovvero dal familiare intestatario/locatario/usufruttuario del veicolo a cui il disabile è fiscalmente a carico o da altra persona avente titolo (es. rappresentante legale, tutore, ecc.), prestando attenzione alla sua corretta compilazione e ad unire gli allegati previsti.

Il/La sottoscritto/a _____

cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nata/o a _____ prov. _____ il ____/____/____,

residente a _____ prov. _____

via/piazza _____ n. _____ cap _____

Cellulare _____ Tel. Fisso _____

COMUNICA ED AUTORIZZA

la struttura in indirizzo ad utilizzare i seguenti indirizzi PEC o e-mail per ogni comunicazione, compreso il provvedimento amministrativo di accoglimento o diniego all'esenzione:

PEC _____ e-mail _____

in qualità di (contrassegnare il quadratino di una delle tre voci riportate di seguito)

- Disabile intestatario/locatario/usufruttuario del veicolo**
- Familiare intestatario/locatario/usufruttuario del veicolo** che ha il disabile fiscalmente a proprio carico (compilare la parte che segue)

Cognome e nome del disabile: _____

grado di parentela _____

cod. fiscale disabile |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

- Altro** (specificare a che titolo viene chiesta, nell'interesse del disabile, l'esenzione dal pagamento del bollo auto)

Cognome e nome del disabile: _____

Cod. fiscale disabile |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

CHIEDE

sulla seguente targa |____|____|____|____|____|____|____|____| **(l'indicazione è obbligatoria)**

la continuità dell'esenzione già concessa fino alla data del _____
(riportare la data di scadenza del verbale scaduto)

(contrassegnare il quadratino che interessa di una delle due voci di seguito riportate)

fino alla data della visita di revisione comunicata dall'INPS _____
(riportare la data della visita di revisione)

ovvero,

fino alla data dell'attestazione INPS sulla presunta data della visita di revisione in corso di
calendarizzazione _____ (riportare la fianco la data dell'attestazione INPS)

A tal fine allega la seguente documentazione in copia:

- copia della comunicazione/attestazione INPS riportante la data della visita di revisione/visita di revisione in corso di calendarizzazione **(obbligatoria)**;

e se si rientra nei seguenti casi:

a) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario dell'auto, **ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione** attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (utilizzare l'apposito modello predisposto);

b) Copia della patente speciale, nel caso il disabile sia abilitato alla guida del veicolo, dalla quale risultano i dispositivi di guida da applicare al veicolo, nel caso che la validità della patente speciale abbia avuto termine dopo la scadenza del verbale rilasciato dalla Commissione medica competente;

(se non si rientra nei casi di cui alle precedenti lettere a) e/o b), barrare la corrispondente parte di testo che non interessa)

CONSAPEVOLE

di quanto previsto dall'art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in tema di decadenza dai benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere e dei risvolti penali per chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso in materia di documentazione amministrativa,

DICHIARA

- Ai sensi del D.P.R. 445/2000, che la documentazione allegata in copia alla presente istanza, è conforme all'originale e che quanto in essa attestato, non è stato revocato, sospeso o modificato.
- Di non avere altro veicolo già esente dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità;
- di aver preso visione dell'informativa completa pubblicata sul sito istituzionale della Regione Lazio alla pagina dedicata alla tassa automobilistica e, quindi, di essere informato che il trattamento dei dati personali e sensibili, raccolti con la presente istanza, ivi compresi quelli contenuti nei relativi allegati, è correlato alla funzione istituzionale amministrativa di cui è investita la Regione Lazio; il trattamento è finalizzato esclusivamente all'istruttoria e al perfezionamento della pratica stessa, ai sensi del GDPR 679/2016 e dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. Inoltre, dichiara di essere a conoscenza ed acconsente che i dati potranno essere trattati da personale regionale, da personale della società in house della Regione Lazio Laziocrea Spa e da ACI, compresa la propria società in house Acinformatica Spa, nell'ambito dell'Accordo di cooperazione Regione Lazio ACI in materia di tassa automobilistica, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio nel link "Amministrazione trasparente". Il trattamento dei dati potrà avvenire con strumenti elettronici e non, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e sensibili;
- Di acconsentire all'utilizzo dei recapiti telefonici forniti (telefono fisso, cellulare) per eventuali rapidi contatti.

NELL'IPOTESI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA MEDIANTE PEC DI UN SOGGETTO DIVERSO DALL'INTERESSATO:

di delegare il/la Sig./Sig.ra _____, di cui si rimette in allegato copia del documento di riconoscimento in corso di validità, a presentare la presente domanda, firmata dal sottoscritto, e i relativi allegati, mediante il suo indirizzo
PEC di seguito riportato _____

(luogo e data di sottoscrizione – dato obbligatorio)

FIRMA

(dato obbligatorio)

Allega copia del proprio documento di identità in corso di validità

CHIEDE

sulla seguente targa |____|____|____|____|____|____|____|____| **(l'indicazione è obbligatoria)**

la continuità dell'esenzione già concessa fino alla data del _____
(riportare la data di scadenza del verbale scaduto)

(barrare una delle due ipotesi di seguito riportate)

fino alla data della visita di revisione comunicata dall'INPS _____
(riportare la data della visita di revisione)

ovvero,

fino alla data dell'attestazione INPS sulla presunta data della visita di revisione in corso di
calendarizzazione _____ (riportare la fianco la data dell'attestazione INPS)

A tal fine allega la seguente documentazione in copia:

- copia della comunicazione/attestazione INPS riportante la data della visita di revisione/visita di revisione in corso di calendarizzazione (**obbligatoria**);

e se si rientra nei seguenti casi:

a) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario dell'auto, **ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione** attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (*utilizzare l'apposito modello predisposto*);

b) Copia della patente speciale, nel caso il disabile sia abilitato alla guida del veicolo, dalla quale risultano i dispositivi di guida da applicare al veicolo, nel caso che la validità della patente speciale abbia avuto termine dopo la scadenza del verbale rilasciato dalla Commissione medica competente;

(se non si rientra nei casi di cui alle precedenti lettere a) e/o b), barrare la corrispondente parte di testo che non interessa)

CONSAPEVOLE

di quanto previsto dall'art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in tema di decadenza dai benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere e dei risvolti penali per chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso in materia di documentazione amministrativa,

DICHIARA

- Ai sensi del D.P.R. 445/2000, che la documentazione allegata in copia alla presente istanza, è conforme all'originale e che quanto in essa attestato, non è stato revocato, sospeso o modificato.
- Di non avere altro veicolo già esente dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità;
- di aver preso visione dell'informativa completa pubblicata sul sito istituzionale della Regione Lazio alla pagina dedicata alla tassa automobilistica e, quindi, di essere informato che il trattamento dei dati personali e sensibili, raccolti con la presente istanza, ivi compresi quelli contenuti nei relativi allegati, è correlato alla funzione istituzionale amministrativa di cui è investita la Regione Lazio; il trattamento è finalizzato esclusivamente all'istruttoria e al perfezionamento della pratica stessa, ai sensi del GDPR 679/2016 e dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. Inoltre, dichiara di essere a conoscenza ed acconsente che i dati potranno essere trattati da personale regionale, da personale della società in house della Regione Lazio Laziocrea Spa e da ACI, compresa la propria società in house Acinformatica Spa, nell'ambito dell'Accordo di cooperazione Regione Lazio ACI in materia di tassa automobilistica, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio nel link "Amministrazione trasparente". Il trattamento dei dati potrà avvenire con strumenti elettronici e non, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e sensibili;
- Di acconsentire all'utilizzo dei recapiti telefonici forniti (telefono fisso, cellulare) per eventuali rapidi contatti.

NELL'IPOTESI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA MEDIANTE PEC DI UN SOGGETTO DIVERSO DALL'INTERESSATO:

di delegare il/la Sig./Sig.ra _____, di cui si rimette in allegato copia del documento di riconoscimento in corso di validità, a presentare la presente domanda, firmata dal sottoscritto, e i relativi allegati, mediante il suo indirizzo
PEC di seguito riportato _____

(luogo e data di sottoscrizione – dato obbligatorio)

FIRMA

(dato obbligatorio)

Allega copia del proprio documento di identità in corso di validità



DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE
Area Gestione Tassa Automobilistica Servizi Decentrati

COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE DEL DIRITTO ALL'ESENZIONE BOLLO AUTO DISABILI

(per i residenti nelle province di Viterbo e Rieti, Frosinone e Latina)

MODELLO 6: CESSAZIONE DIRITTO ALL'ESENZIONE

*Comunicazione da presentare obbligatoriamente nel termine di **90 giorni** nel caso di variazioni dei presupposti per i quali era stata concessa l'esenzione, che fanno venir meno il riconoscimento dell'agevolazione concessa*

La presente comunicazione non va presentata in caso di vendita o di cessazione dalla circolazione del veicolo in esenzione registrato al PRA, in quanto l'evento viene acquisito informaticamente dall'archivio delle tasse automobilistiche. Ciò determina automaticamente l'uscita del veicolo dal regime di esenzione per disabilità.

Area Gestione Tassa Automobilistica Servizi Decentrati

Via Cintia n. 87, 02100 Rieti

Via Marconi n. 31- 01100 Viterbo

PEC: tassaautolazionord@pec.regione.lazio.it

Via Francesco Veccia n.23-03100 Frosinone

Via Duca Del Mare n.19, 04100 Latina

PEC: tassaautolaziosud@pec.regione.lazio.it

Il/La sottoscritto/a _____

cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nata/o a _____ prov. _____ il ____/____/____,

residente a _____ prov. _____

via/piazza _____ n. _____ cap _____

Cellulare _____ Tel. Fisso _____

in qualità di (contrassegnare il quadratino che interessa di una delle tre voci riportate di seguito)

Familiare/erede del disabile titolare dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica concessa per il veicolo targato _____

Cognome e nome del disabile: _____

grado di parentela _____

cod. fiscale disabile |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Disabile titolare dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica concessa per il veicolo targato _____

Altro (specificare a che titolo viene comunicata, nell'interesse del disabile, la cessazione dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, compilando la parte che segue)

Cognome e nome del disabile: _____

cod. fiscale disabile |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Targa del veicolo per il quale si comunica la cessazione del diritto all'esenzione _____

COMUNICA

la cessazione del diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità, con decorrenza _____ / _____ / _____ (data dell'evento che determina la cessazione dell'esenzione) per il seguente motivo: (contrassegnare il quadratino che interessa di una delle tre voci riportate di seguito)

- disabile non più fiscalmente a carico
- decesso del disabile
- altro (specificare la motivazione) _____

ed allega la seguente (eventuale) documentazione _____

ACCONSENTE ED AUTORIZZA

la struttura in indirizzo ad utilizzare i seguenti indirizzi PEC o e-mail per ogni comunicazione in merito alla presente istanza:

PEC _____ e-mail _____

CONSAPEVOLE

di quanto previsto dall'art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 riguardo a dichiarazioni non veritiere e dei risvolti penali per chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso in materia di documentazione amministrativa,

DICHIARA

- ai sensi del D.P.R. 445/2000, che l'eventuale documentazione allegata in copia alla presente istanza, è conforme all'originale e che quanto in essa attestato, non è stato revocato, sospeso o modificato.
- di aver preso visione dell'informativa completa pubblicata sul sito istituzionale della Regione Lazio alla pagina dedicata alla tassa automobilistica e, quindi, di essere informato che il trattamento dei dati personali e sensibili, raccolti con la presente istanza, ivi compresi quelli contenuti nei relativi allegati, è correlato alla funzione istituzionale amministrativa di cui è investita la Regione Lazio; il trattamento è finalizzato esclusivamente all'istruttoria e al perfezionamento della pratica stessa, ai sensi del GDPR 679/2016 e dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. Inoltre, dichiara di essere a conoscenza ed acconsente che i dati potranno essere trattati da personale regionale, da personale della società in house della Regione Lazio Laziocrea Spa e da ACI, compresa la propria società in house Acinformatica Spa, nell'ambito dell'Accordo di cooperazione Regione Lazio ACI in materia di tassa automobilistica, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio nel link "Amministrazione trasparente". Il trattamento dei dati potrà avvenire con strumenti elettronici e non, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e sensibili;
- Di acconsentire all'utilizzo dei recapiti telefonici forniti (telefono fisso, cellulare) per eventuali rapidi contatti.

NELL'IPOTESI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA MEDIANTE PEC DI UN SOGGETTO DIVERSO DALL'INTERESSATO: di delegare il/la Sig./Sig.ra _____, di cui si rimette in allegato copia del documento di riconoscimento in corso di validità, a presentare la presente domanda, firmata dal sottoscritto, e i relativi allegati, mediante il suo indirizzo PEC di seguito riportato _____

(luogo e data di sottoscrizione – dato obbligatorio)

FIRMA

(dato obbligatorio)

Allega copia del proprio documento di identità in corso di validità

COMUNICA

la cessazione del diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità, con decorrenza _____ / _____ / _____ (data dell'evento che determina la cessazione dell'esenzione) per il seguente motivo: (contrassegnare il quadratino che interessa di una delle tre voci riportate di seguito)

- disabile non più fiscalmente a carico
- decesso del disabile
- altro (specificare la motivazione) _____

ed allega la seguente (eventuale) documentazione _____

ACCONSENTE ED AUTORIZZA

la struttura in indirizzo ad utilizzare i seguenti indirizzi PEC o e-mail per ogni comunicazione in merito alla presente istanza:

PEC _____ e-mail _____

CONSAPEVOLE

di quanto previsto dall'art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 riguardo a dichiarazioni non veritiere e dei risvolti penali per chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso in materia di documentazione amministrativa,

DICHIARA

- ai sensi del D.P.R. 445/2000, che l'eventuale documentazione allegata in copia alla presente istanza, è conforme all'originale e che quanto in essa attestato, non è stato revocato, sospeso o modificato.
- di aver preso visione dell'informativa completa pubblicata sul sito istituzionale della Regione Lazio alla pagina dedicata alla tassa automobilistica e, quindi, di essere informato che il trattamento dei dati personali e sensibili, raccolti con la presente istanza, ivi compresi quelli contenuti nei relativi allegati, è correlato alla funzione istituzionale amministrativa di cui è investita la Regione Lazio; il trattamento è finalizzato esclusivamente all'istruttoria e al perfezionamento della pratica stessa, ai sensi del GDPR 679/2016 e dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. Inoltre, dichiara di essere a conoscenza ed acconsente che i dati potranno essere trattati da personale regionale, da personale della società in house della Regione Lazio Laziocrea Spa e da ACI, compresa la propria società in house Acinformatica Spa, nell'ambito dell'Accordo di cooperazione Regione Lazio ACI in materia di tassa automobilistica, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio nel link "Amministrazione trasparente". Il trattamento dei dati potrà avvenire con strumenti elettronici e non, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e sensibili;
- Di acconsentire all'utilizzo dei recapiti telefonici forniti (telefono fisso, cellulare) per eventuali rapidi contatti.

NELL'IPOTESI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA MEDIANTE PEC DI UN SOGGETTO DIVERSO DALL'INTERESSATO

di delegare il/la Sig./Sig.ra _____, di cui si rimette in allegato copia del documento di riconoscimento in corso di validità, a presentare la presente domanda, firmata dal sottoscritto, e i relativi allegati, mediante il suo indirizzo PEC di seguito riportato _____

(luogo e data di sottoscrizione – dato obbligatorio)

FIRMA

(dato obbligatorio)

Allega copia del proprio documento di identità in corso di validità



**REGIONE
LAZIO**

DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

AREA GESTIONE TASSA AUTOMOBILISTICA

ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA PER DISABILITA'

***DISABILI:
"GUIDA ALL' ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA"
MODALITA' ATTUATIVE***

INDICE

1. *Beneficiari e veicoli ammessi all'esenzione*
2. *Tipologie di disabilità ammesse all'esenzione e leggi di riferimento*
3. *Presentazione delle domande e decorrenza dell'esenzione*
4. *Modulistica*
5. *Scelta del modello di domanda*
6. *Accoglimento dell'istanza di esenzione e validità della stessa*
6. *bis Comunicazione di cessazione del diritto all'esenzione*
7. *Rivedibilità del verbale della Commissione Medica*
7. *bis Sostituzione del veicolo in esenzione*
8. *Diniego dell'istanza di esenzione e pagamento della tassa automobilistica*
9. *Documentazione da allegare all'istanza*
10. *Approfondimenti:*
 - 10.1) *Disabili con handicap psichico o mentale*
 - 10.2) *Disabili grandi invalidi di guerra*
 - 10.3) *Disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti – Adattamento del veicolo; 10.4 disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni*
 - 10.5 *Coesistenza delle normative relative all'art. 8 della legge n. 449/1997 (disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti) e all'art. 30 co. 7 L. 388/2000, (disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni)*
11. *È da evidenziare che.....*

Allegati

Allegato A: Modelli di domanda indirizzati all'Area Gestione della Tassa Automobilistica Servizi Decentrati (da utilizzare dai titolari del veicolo da esentare residenti nelle province di Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti);

Allegato B: Modelli di domanda in prima istanza indirizzati ad ACI (da utilizzare per le domande in prima istanza da presentare ad ACI dai titolari del veicolo da esentare residenti nella città di Roma e nei comuni della provincia di Roma);

Allegato C: Modelli di domanda di riesame al diniego ACI indirizzati all'Area Gestione Tassa Automobilistica (da utilizzare per le domande di riesame a seguito di diniego ACI in prima istanza dai titolari del veicolo da esentare residenti nella città di Roma e nei comuni della Provincia di Roma);

Allegato D: Modello di dichiarazione del familiare che presenta l'istanza di esenzione che ha fiscalmente a carico il disabile al 50% o al 100% ;

Allegato E: Modello di dichiarazione di rinuncia dell'altro familiare che ha fiscalmente a carico il disabile al 50% per altri veicoli di cui è titolare.

“DISABILI”: GUIDA ALL'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA - MODALITA' ATTUATIVE”

1. *Beneficiari e veicoli ammessi all'esenzione*

La legge prevede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità dei soggetti affetti da determinate tipologie di disabilità. L'esenzione riguarda i seguenti veicoli:

- **Per i disabili non vedenti e sordi** (art. 50, commi 1 e 3, della legge 342/2000):
 - ✓ autoveicoli delle seguenti lettere dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
 - i. lettera a) autovetture;
 - ii. lettera c) autoveicoli per trasporto promiscuo;
 - iii. lettera f) autoveicoli per trasporti specifici;
- Per i disabili con **ridotte o impedito capacità motorie permanenti** (art. 8 della legge n. 449/1997), **handicap psichico o mentale o grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni** (art. 30 comma 7 della legge 388/2000):
 - ✓ i motoveicoli e gli autoveicoli delle seguenti lettere dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
 - i. lettera b) motocarrozze
 - ii. lettera c) motoveicoli per trasporto promiscuo
 - iii. lettera f) motoveicoli per trasporti specifici
 - ✓ i motoveicoli e gli autoveicoli delle seguenti lettere dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
 - i. lettera a) autovetture
 - ii. lettera c) autoveicoli per trasporto promiscuo
 - iii. lettera f) autoveicoli per trasporti specifici

Sono ammessi all'esenzione i veicoli indicati ai punti precedenti, con una cilindrata fino a **2000 cc** per i veicoli con motore a benzina o ibrido, e fino a **2800 cc** per i veicoli con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico (art. 8 della legge n. 449/1997). Fermo restando i limiti di cilindrata, l'art. art. 6, comma 1, della L. R. n. 8/2019, prevede l'esenzione per i veicoli dotati di doppia alimentazione benzina/metano, benzina/idrogeno, benzina/elettrico, benzina/GPL, gasolio/GPL, gasolio/metano, gasolio/elettrico o ad alimentazione elettrica (per quest'ultima, vale il limite di potenza sopra indicato).

QUANTI VEICOLI È POSSIBILE ESENTARE PER UN DISABILE?

L'esenzione è concessa per **un solo veicolo** (art. 8 comma 1 legge 449/1997) e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda. Se il disabile all'atto della

presentazione della domanda di esenzione è titolare di più veicoli, indicherà nella domanda la targa del veicolo prescelto per l'esenzione.

DISABILI FISCALMENTE A CARICO

Il beneficio fiscale si applica al **veicolo del disabile** soggetto passivo della tassa automobilistica, oppure al **veicolo del familiare** soggetto passivo del medesimo tributo, **se il disabile è fiscalmente a suo carico** (*soggettività passiva del tributo ai sensi dell'art. 5 del DL n. 953/1982, convertito con modificazioni dalla legge n. 53/1983*). Ai sensi dell'art. 12 del TUIR, a cui si rimanda per ogni dettaglio ed approfondimento, per essere considerato fiscalmente a carico, il disabile deve possedere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro. Il suddetto limite è incrementato a 4.000 euro, in relazione ai soli figli di età non superiore a 24 anni.

Il familiare, per dimostrare che il disabile è fiscalmente a suo carico, dovrà fare riferimento, **solo ed esclusivamente alla sua ultima dichiarazione dei redditi** (non alla certificazione ISEE), dalla quale dovrà risultare tale condizione. La certificazione ISEE, infatti, quale strumento per valutare la situazione economica dei nuclei familiari, non è idonea a dimostrare che il disabile è fiscalmente a carico del familiare titolare del veicolo da esentare.

Nel caso che il disabile risulti fiscalmente a carico nella misura del 50% di due diversi soggetti, dato che il beneficio fiscale si applica ad **un solo veicolo**, l'esenzione può essere riconosciuta al veicolo di cui è titolare il familiare che ha presentato l'istanza di esenzione, sempreché l'altro familiare rinunci formalmente a tale agevolazione per i veicoli di cui è titolare. A questo riguardo l'altro familiare dovrà sottoscrivere il modello **E** di dichiarazione di rinuncia al beneficio fiscale, unendo copia del proprio documento di riconoscimento; tale dichiarazione andrà allegata alla domanda di esenzione presentata dall'altro familiare che ha a proprio carico il disabile nella restante misura del 50%.

Restano esclusi dall'esenzione i veicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (ad esempio: società di trasporto; cooperative; enti locali; ecc.).

2. Tipologie di disabilità ammesse all'esenzione e leggi di riferimento

Ai sensi della vigente normativa, sono ammesse all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, unicamente le **quattro tipologie di disabilità** riportate nella **TABELLA 1**, nella quale sono indicate anche le rispettive leggi di riferimento che ne prevedono l'esenzione:

TABELLA 1

Tipologia di disabilità	Legge di riferimento
<p>1) <u>non vedenti e sordi</u> I non vedenti sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione (<i>art. 1 L. n. 68/1999</i>). La legge n. 138 del 03/04/2001 agli articoli 2, 3 e 4, individua le varie categorie di non vedenti, distinguendo tra ciechi totali, ciechi parziali e ipovedenti gravi.</p> <p>L'art. 1 Legge n. 95/2006, sostituisce il termine "<i>sordomuto</i>" con il termine "<i>sordo</i>", in tutte le disposizioni legislative. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è sostituito dal seguente: «<i>Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.</i> Al primo comma dell'articolo 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381, le parole: «<i>L'accertamento del sordomutismo</i>» sono sostituite dalle seguenti: «<i>L'accertamento della condizione di sordo come definita dal secondo comma dell'articolo 1</i>».)</p>	<p>(art. 50, commi 1 e 3, della legge 342/2000)</p>
<p>2) <u>disabili con handicap psichico o mentale</u> di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento</p>	<p>(art. 30 comma 7 della legge 388/2000)</p>
<p>3) <u>disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni</u> [<i>derivano da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano un handicap grave e una limitazione permanente della deambulazione</i>].</p>	<p>(art. 30 comma 7 della legge 388/2000)</p>
<p>4) <u>disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti</u> (<i>ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione</i>). In tale ultimo caso, a differenza degli altri casi sopra indicati, la legge prescrive che <i>il veicolo sia adattato in funzione delle ridotte o impedito capacità motorie permanenti</i> del disabile e che tali adattamenti <i>devono sempre risultare dal libretto di circolazione</i>. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico (o frizione automatica), purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art. 119 del Codice della Strada (<i>D. Lgs. N. 285/1992 e s.m.i.</i>), per i veicoli condotti da coloro che sono provvisti di patente speciale (ove pure sono riportate, per altro, le prescrizioni di detta Commissione).</p>	<p>(art. 8 della legge 449/1997)</p>

Per le quattro tipologie di disabilità indicate nella TABELLA 1, le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili.

Si riporta, nella seguente **TABELLA 2**, il testo delle leggi di riferimento per l'esonero di cui trattasi.

TABELLA 2

Tipologia di disabilità	Legge di riferimento
<p>1) <u>non vedenti e sordi</u></p>	<p align="center">art. 50 commi 1 e 3 della legge n. 342/2000</p> <p>comma 1: Il numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: <i>omissis</i> autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, <u>ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti</u>, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;"</p> <p>comma 3: All'articolo 17 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 "<u>esenzioni permanenti</u>": Sono esenti dal pagamento della <u>tassa di circolazione</u>..... <i>omissis</i>: dopo la lettera f), è inserita la seguente:</p> <p>"f-bis) i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;"</p>
<p>2) <u>disabili con handicap psichico o mentale</u> di gravità tale da aver determinato il riconoscimento <i>dell'indennità di accompagnamento</i></p>	<p align="center">art. 30 comma 7 della legge n. 388/2000</p> <p>comma 7. Le agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo.</p>
<p>3) <u>disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni</u> [derivano da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano un handicap grave e una limitazione permanente della deambulazione].</p>	<p align="center">art. 30 comma 7 della legge n. 388/2000</p> <p>7. Le agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo.</p>

4) disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti (*ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione*). In tale ultimo caso, a differenza degli altri casi sopra indicati, la legge prescrive che *il veicolo sia adattato in funzione delle ridotte o impedito capacità motorie permanenti* del disabile e che tali adattamenti *devono sempre risultare dal libretto di circolazione*. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico (o frizione automatica), purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art. 119 del Codice della Strada (*D. Lgs. N. 285/1992 e s.m.i.*).

art. 8 della legge n. 449/1997

Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap

Comma 1. *omissis*. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, **con ridotte o impedito capacità motorie permanenti**, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, **anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie**. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di **solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale** di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Comma 3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, **di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido**, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, **adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, omissis.....** effettuate **nei confronti dei detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico**. **Gli adattamenti effettuati sul veicolo devono risultare dalla carta di circolazione.**

Comma 7. **Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3.**

3. Presentazione delle domande e decorrenza dell'esenzione

L'istanza per ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è ad iniziativa di parte, come disposto dal comma 1 dell'art. 6 della Legge Regionale 20 maggio 2019 n. 8.

Per presentare le istanze di esenzione è **obbligatorio** utilizzare, **pena la irricevibilità dell'istanza**, la modulistica approvata ed allegata alla presente "Guida all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica - Modalità attuative". La modulistica predisposta, infatti, contiene i dati da fornire, le dichiarazioni da rilasciare e la documentazione da allegare all'istanza da parte dell'interessato, necessaria ai fini istruttori. L'istanza deve essere debitamente compilata, sottoscritta e completa della documentazione e delle informazioni richieste. La documentazione da allegare alla domanda è indicata nella successiva **TABELLA 4**.

L'istruttoria sarà eseguita e il relativo provvedimento sarà emesso sulla base dell'istanza presentata e della documentazione ad essa allegata.

Le domande presentate senza l'utilizzo del modello obbligatorio, non potranno avere seguito istruttorio e il relativo contribuente sarà invitato a presentare l'istanza utilizzando uno dei modelli obbligatori predisposti ai fini dello svolgimento dell'istruttoria.

Per le domande di esenzione presentate **entro il termine perentorio di 90 giorni** successivi alla data di scadenza del pagamento del bollo auto, l'eventuale esenzione decorrerà dal periodo tributario in corso. Per le domande presentate dopo il citato termine, l'eventuale esenzione decorrerà dal periodo tributario successivo a quello in corso.

Nella **TABELLA 3** che segue, si riporta un esempio di decorrenza dell'esenzione a seconda che si rispetti o meno il termine indicato di presentazione della domanda di esenzione per disabilità.

TABELLA 3

Periodo tributario	Scadenza pagamento bollo auto	Data presentazione domanda di esenzione	Giorni trascorsi dalla data di scadenza del pagamento del bollo auto	Decorrenza esenzione
01/09/2024 – 31/08/2025	02/10/2024	20/11/2024	49	dal 01/09/2024
01/09/2024 – 31/08/2025	02/10/2024	25/01/2025	115	dal 01/09/2025

ATTENZIONE

L'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica **non è automatica** con il rilascio della

certificazione medica da parte delle Commissioni mediche pubbliche ASL o da quella integrata ASL-INPS. L'interessato, per ottenere l'esenzione, dovrà presentare apposita domanda (*comma 1 dell'art. 6 della Legge Regionale 20 maggio 2019 n. 8*), allegando la documentazione prevista e fornendo le informazioni richieste.

Dove presentare le domande?

Le domande vanno presentate secondo le modalità indicate ai seguenti punti **1** e **2**:

- 1.** le istanze dei contribuenti **residenti** nelle province di Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti, dovranno essere presentate direttamente alla struttura regionale competente come da tabella che segue:

Struttura regionale competente	Residenza del contribuente	Recapiti	Indirizzi PEC
Gestione Tassa Automobilistica Servizi Decentrati	Provincia di <u>Latina</u> e <u>Frosinone</u>	FROSINONE Via Francesco Veccia n. 23 – CAP 03100 LATINA Via Duca Del Mare n. 19, 5° piano – CAP 04100	tassaautolaziosud@pec.regione.lazio.it
	Provincia di <u>Viterbo</u> e <u>Rieti</u>	VITERBO Via Marconi n. 31 – CAP 01100 RIETI Via Cintia, 87 CAP 02100	tassaautolazionord@pec.regione.lazio.it

L'Area concluderà il procedimento amministrativo entro 90 giorni a decorrere dal ricevimento dell'istanza, che dà avvio al procedimento amministrativo, con un provvedimento di accoglimento o di diniego della domanda di esenzione.

A tale riguardo si rappresenta che è onere degli interessati far pervenire alla struttura competente all'istruttoria, prima dell'emissione del provvedimento di accoglimento o di diniego dell'esenzione, eventuale documentazione integrativa dopo la presentazione dell'istanza

Avverso il provvedimento di diniego emesso dalle strutture regionali indicate il contribuente potrà presentare ricorso/reclamo, secondo le modalità previste dal D. Lgs n. 546/1992.

- 2.** le istanze dei contribuenti **residenti** nella **città di Roma** e nei comuni della **provincia di Roma** dovranno essere presentate, come segue:

- a) **In prima istanza** la domanda di esenzione va presentata presso gli Uffici Territoriali ACI

competenti, che provvederanno ad eseguirne l'istruttoria, concludendo il procedimento amministrativo entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, che dà avvio al procedimento amministrativo, con un provvedimento di accoglimento o di diniego dell'esenzione.

b) **Eventuali domande di riesame** avverso il provvedimento emesso da ACI, potranno essere presentate entro **30 giorni** dal ricevimento del suddetto provvedimento come segue:

- **per i residenti nella città di Roma e per i residenti nei comuni della provincia di Roma** la domanda di riesame va presentata alla Direzione Regionale Ragioneria Generale - Area Gestione Tassa Automobilistica , Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma. Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo@pec.regione.lazio.it

La struttura regionale competente concluderà il procedimento amministrativo entro 90 giorni a decorrere dal ricevimento dell'istanza, che dà avvio al procedimento amministrativo, con un provvedimento di accoglimento o di diniego della domanda di esenzione.

Avverso il provvedimento di diniego emesso dalla Regione Lazio, il contribuente potrà presentare ricorso secondo le modalità previste dal D. Lgs n. 546/1992.

A tale riguardo si rappresenta che è onere degli interessati far pervenire alle indicate strutture competenti all'istruttoria, prima dell'emissione del provvedimento di accoglimento o di diniego dell'esenzione, eventuale documentazione integrativa dopo la presentazione dell'istanza.

Si sottolinea che è cura dell'interessato indicare correttamente sull'istanza i propri recapiti, indirizzi PEC ed e-mail compresi, a cui inoltrare il provvedimento emesso, evitando ritorni al mittente. Inoltre, è utile indicare i propri recapiti telefonici, per eventuali rapidi contatti.

A questo riguardo è opportuno, da parte del richiedente, privilegiare l'uso della PEC nell'invio dell'istanza; ciò consentirà all'amministrazione regionale di riscontrare l'istanza con lo stesso mezzo. È onere del richiedente comunicare le eventuali variazioni dei propri recapiti intervenute dopo la presentazione dell'istanza, prima della conclusione dell'istruttoria.

4. Modulistica

Sono stati predisposti appositi modelli da utilizzare obbligatoriamente per la presentazione delle istanze di esenzione per disabilità. I modelli sono già indirizzati alla struttura competente ad eseguire l'istruttoria in base alla residenza del titolare del veicolo da esentare. I modelli predisposti sono i seguenti:

- Modelli di domanda di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità da

presentare all'Area Gestione Tassa Automobilistica Servizi Decentrati per i residenti in provincia di Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo;

- Modelli di domanda di esenzione dal pagamento tassa automobilistica in prima istanza da presentare ad ACI (per i residenti a Roma e nei comuni della provincia di Roma);
- Modelli di domanda per la richiesta di riesame da presentare all'Area Gestione Tassa Automobilistica (per i residenti nella città di Roma e per i residenti nei comuni della Provincia di Roma);

5. Scelta del modello di domanda

Per ogni struttura deputata all'istruttoria delle domande, sono stati predisposti sei modelli, come segue:

- ✓ **Quattro modelli** differenti di domanda, **uno per ogni tipologia di disabilità** che la legge ammette all'esenzione;
- ✓ **Un modello di proroga dell'esenzione**, da presentare solo nel caso di verbali delle Commissioni mediche scaduti, riferiti a soggetti da sottoporre a visita di revisione, al quale andrà allegata la documentazione in esso esplicitata;
- ✓ **Un modello** da utilizzare obbligatoriamente nel caso di **cessazione del diritto all'esenzione**, nel caso di variazioni dei presupposti per i quali era stata concessa l'esenzione, che fanno venir meno il riconoscimento dell'agevolazione concessa.

I modelli sono così denominati:

1. **Modello 1:** Non vedenti e sordi
2. **Modello 2:** Disabilità psichica o mentale
3. **Modello 3:** Disabili con grave limitazione alla deambulazione o affetti da pluriamputazioni
4. **Modello 4:** Disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti
5. **Modello 5:** Proroga esenzione
6. **Modello 6:** Cessazione diritto all'esenzione

Oltre ai modelli ora elencati, sono stati redatti dei modelli di dichiarazione da allegare all'istanza di esenzione nel caso in cui il disabile sia fiscalmente a carico del titolare del veicolo da esentare:

- **Allegato D:** Modello di dichiarazione del familiare che presenta l'istanza di esenzione che ha fiscalmente a carico il disabile al 50% o al 100% ;
- **Allegato E:** Modello di dichiarazione di rinuncia all'esenzione dell'altro familiare che ha fiscalmente a carico il disabile al 50% per altri veicoli di cui è titolare.

L'interessato sceglierà il modello per la quale intende chiedere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e allegherà la documentazione prevista

6. Accoglimento dell'istanza di esenzione e validità della stessa

L'esenzione dal pagamento della Tassa automobilistica per disabilità, se riconosciuta, **decorrerà dal periodo tributario** come indicato al punto 3 (*Presentazione delle domande e decorrenza dell'esenzione*) e sarà valida fino a quando sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi che l'hanno determinata. Infatti, l'esenzione prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a presentare nuovamente l'istanza, ad eccezione delle esenzioni riconosciute con una data di scadenza per le quali il disabile, per continuare ad usufruire dell'esenzione, dovrà attivarsi per presentare l'istanza di esenzione o di proroga dell'esenzione, così come indicato nel successivo paragrafo 7. "**Rivedibilità e sostituzione del veicolo in esenzione**"

6.bis Comunicazione di cessazione del diritto all'esenzione

ATTENZIONE

Dal momento che vengono meno i requisiti soggettivi e oggettivi per avere diritto al beneficio (ad esempio: *disabile non più fiscalmente a carico; decesso del disabile al quale è stata riconosciuta l'esenzione; ecc.*), **l'interessato o i suoi eredi**, dovranno comunicare all'ufficio regionale competente, **entro 90 giorni** dalla data in cui i citati requisiti vengono meno, utilizzando l'apposita modulistica approvata, l'intervenuta cessazione del diritto all'esenzione, al fine di aggiornare l'archivio tributario delle tasse automobilistiche ed evitare il successivo recupero del tributo, dei relativi interessi maturati, l'irrogazione delle previste sanzioni e possibili risvolti anche di carattere penale.

La comunicazione di cessazione del diritto all'esenzione non va presentata nel caso dei seguenti eventi debitamente (ed obbligatoriamente) annotati al Pubblico Registro Automobilistico:

- ✓ vendita del veicolo in esenzione, *ovvero*
- ✓ cessazione dalla circolazione del veicolo in esenzione,

in quanto tali eventi vengono acquisiti informaticamente dall'archivio delle tasse automobilistiche. Ciò determina automaticamente l'uscita del veicolo dal regime di esenzione per disabilità.

7. Rivedibilità del verbale della Commissione Medica

a) Nel caso che la Commissione Medica preposta all'accertamento dell'handicap/invalidità/disabilità, indichi sul verbale una data di scadenza di validità dello

stesso, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica concessa, sarà valida fino alla citata data di scadenza. Dopo tale data, il veicolo uscirà dall'esenzione e rientrerà nella normale tassazione del bollo auto.

- b) Per la continuità dell'esenzione, tenuto conto che l'istanza per ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è ad **iniziativa di parte**, nel caso che ne ricorrano i presupposti, è necessario che l'interessato presenti una nuova domanda **entro 90 giorni perentori** dalla data del verbale della visita di revisione, indirizzandola alla struttura competente come indicato al punto 3, con allegata la copia del nuovo verbale rilasciato dalla Commissione medica competente e copia della relativa prevista documentazione, compresa la patente speciale rinnovata per i disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti. In questo caso, l'eventuale esenzione decorrerà dal periodo tributario in corso al momento della presentazione dell'istanza.

Per le domande presentate dopo il citato termine, l'eventuale esenzione decorrerà dal periodo tributario successivo a quello in corso al momento della presentazione della domanda.

- c) In assenza del predetto nuovo verbale, dovuto a ritardi maturati nello svolgimento delle visite di revisione da parte delle competenti Commissioni mediche, ai fini della continuità dell'esenzione per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del verbale e la data della nuova visita di revisione fissata dall'INPS (*il comma 6-bis dell'art. 25 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014, sancisce che, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, la convocazione a visita è di competenza dell'INPS*) l'interessato, sempre mediante presentazione di apposita istanza ad iniziativa di parte, utilizzando obbligatoriamente il modello predisposto (Modello 5 – Proroga esenzione), dovrà inviare alla struttura competente, copia della comunicazione o di un'attestazione dell'INPS, dalla quale risulti **la data della visita di revisione** e della prevista documentazione a corredo. Nel caso di disabile fiscalmente a carico del titolare del veicolo da esentare o di disabile con patente speciale, occorre allegare alla domanda di proroga dell'esenzione anche la seguente documentazione (riferimento Tabella 4):

- i. copia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario dell'auto, **ovvero** dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (*utilizzare l'apposito modello predisposto*).
- ii. Copia della patente speciale, nel caso il disabile sia abilitato alla guida del veicolo, dalla quale risultano i dispositivi di guida da applicare al veicolo, nel caso che la validità della patente speciale abbia avuto termine dopo la scadenza del verbale rilasciato dalla Commissione medica competente;

La presentazione della domanda di proroga dell'esenzione, con allegata la comunicazione o

dell'attestazione dell'INPS dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione o attestazione. Gli uffici regionali, sulla base dell'istruttoria compiuta, concederanno l'eventuale proroga dell'esenzione scaduta, fino alla data della visita di revisione in base alla documentazione rilasciata dall'INPS.

- d) Nei casi in cui l'INPS ritardi a definire e comunicare all'interessato la data della visita di revisione indicata al precedente punto c), il contribuente potrà presentare la domanda di proroga dell'esenzione, unendo alla stessa un'attestazione rilasciata dall'INPS dalla quale risulti che il medesimo sarà sottoposto a visita di revisione, al momento in corso di calendarizzazione. La presentazione della domanda di proroga dell'esenzione, con allegata l'attestazione dell'INPS, dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della citata attestazione, allegando la documentazione indicata al precedente punto c). In questi casi, la proroga dell'esenzione sarà concessa fino alla data di rilascio della citata attestazione dell'INPS. Una volta comunicata dall'INPS la data della visita di revisione, il contribuente potrà presentare la domanda di proroga dell'esenzione con le modalità indicate al precedente punto c); l'esenzione sarà prorogata fino alla data della visita di revisione.
- e) In assenza della presentazione della domanda di proroga, unitamente alla citata copia della comunicazione o dell'attestazione dell'INPS di cui ai precedenti punti c) e d), rimane confermata la scadenza dell'esenzione precedentemente concessa, come indicato al punto a) del presente punto 7.
- f) Successivamente allo svolgimento della visita di revisione, ai fini della continuità dell'esenzione in argomento, nel caso che ne ricorrano i presupposti, l'interessato deve presentare una nuova domanda **entro 90 giorni perentori** dalla data del verbale di visita di revisione, con le modalità indicate al precedente punto b), allegando il nuovo verbale rilasciato dalla competente Commissione medica a conclusione dell'iter di verifica e la prevista documentazione a corredo.
- g) Per le domande di esenzione di cui al precedente punto f) presentate dopo il termine perentorio di 90 giorni indicato ai precedenti punti b) ed f), fermo restando la concessione della proroga dell'esenzione già riconosciuta in passato, dalla data di scadenza del precedente verbale della Commissione medica preposta alla data della visita di revisione, l'eventuale esenzione decorrerà dal periodo tributario successivo a quello in corso al momento della presentazione della domanda.
- h) Per le esenzioni dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità già riconosciute, nei casi di sostituzione del veicolo durante il periodo intercorrente tra la data di scadenza del precedente verbale della Commissione medica competente e la data della visita di revisione, fermo restando:
- a) che l'esenzione può essere riconosciuta per un solo veicolo;

- b) che deve essere presentata la domanda di proroga con allegata la relativa documentazione come indicato al precedente punto c) o d);

a seguito della compiuta istruttoria, si procederà come segue:

- i. per il veicolo per il quale era stata concessa l'esenzione, l'eventuale proroga della stessa avrà termine con la data della sua rottamazione o sua sostituzione con altro veicolo;
- ii. per il nuovo veicolo da esentare in sostituzione del precedente, la decorrenza dell'eventuale esenzione sarà successiva a quello di validità dell'esenzione del precedente veicolo fino alla data di visita di revisione stabilita dall'INPS (per l'eventuale prosecuzione dell'esenzione, il contribuente dovrà presentare la domanda, così come indicato ai precedenti punti b) ed f).

7. bis. Sostituzione del veicolo in esenzione

Al di fuori dei casi previsti dal precedente paragrafo **7. Rivedibilità del verbale della Commissione Medica**, qualora venga sostituito il veicolo ammesso all'agevolazione, l'interessato deve rinnovare la domanda di esenzione, indicando la targa del nuovo veicolo e allegando la prevista documentazione, come indicato al precedente punto **3. Presentazione delle domande e decorrenza dell'esenzione**.

8. Diniego dell'istanza di esenzione e pagamento della tassa automobilistica

In caso di diniego all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica l'interessato è tenuto, entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di diniego, al pagamento della tassa automobilistica comprensiva dei soli interessi, senza l'applicazione di sanzioni. Oltre tale periodo, dovrà versare, unitamente al tributo ed agli interessi, anche la sanzione prevista dalla normativa vigente (*Circolare Ministero delle Finanze del 15 luglio 1998, n. 186/E*).

9. Documentazione da allegare all'istanza

Ai fini istruttori, all'istanza intesa ad ottenere il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, va allegata la documentazione indicata nella seguente **TABELLA 4**; la stessa è distinta per tipologia di disabilità.

TABELLA 4
Tasse Auto - Esenzione per i disabili
Documentazione da allegare all'istanza di esenzione

TIPOLOGIA DI DISABILITA'	CARATTERISTICHE DEL VEICOLO	DOCUMENTAZIONE da allegare all'istanza
<p>Disabilità: non vedenti e sordi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Non è previsto l'adattamento del veicolo ➤ Ammessi veicoli con cilindrata fino a 2000 cc per veicoli a benzina e fino 2800 cc per veicoli diesel e i veicoli dotati di doppia alimentazione, come indicati al punto 1 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Copia dell'ultimo certificato</u> rilasciato da una Commissione medica pubblica che attesti esplicitamente la condizione di non vedente o sordo. Per i non vedenti, il certificato deve attestare il residuo visivo per entrambi gli occhi <u>espresso in decimi</u>, o della <u>sentenza/decreto di omologa del Tribunale, unitamente alla perizia del CTU</u> (consulente tecnico d'ufficio nominato dal Giudice) che ha riconosciuto tale disabilità; ➤ <u>Copia della carta di circolazione</u> del veicolo di cui si chiede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica. ➤ Nel caso che il veicolo sia intestato al familiare del disabile, <u>copia dell'ultima dichiarazione dei redditi</u> da cui risulti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario dell'auto, ovvero <u>dichiarazione sostitutiva di certificazione</u> attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (<i>utilizzare l'apposito modello predisposto</i>).
<p>Disabili psichici o mentali (<i>di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Non è previsto l'adattamento del veicolo ➤ Ammessi veicoli con cilindrata fino a 2000 cc per veicoli a benzina e fino 2800 cc per veicoli diesel e i veicoli dotati di doppia alimentazione, come indicati al punto 1 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Copia dell'ultimo verbale di accertamento dell'handicap</u> emesso dalla commissione medica presso la ASL (o da quella integrata ASL-INPS), di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della medesima legge, con esplicita indicazione della disabilità psichica o mentale (1) o della <u>sentenza/decreto di omologa del Tribunale, unitamente alla perizia del CTU</u> (consulente tecnico d'ufficio nominato dal Giudice) che ha riconosciuto tale disabilità; ➤ <u>Copia del certificato</u> dal quale risulta il riconoscimento della indennità di accompagnamento di cui alle leggi n. 18/1980 e 508/1988, emesso dalla Commissione preposta all'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n. 295/1990, o della <u>sentenza/decreto di omologa del Tribunale, unitamente alla perizia del CTU</u> (consulente tecnico d'ufficio nominato dal Giudice) che ha riconosciuto tale indennità; ➤ <u>Copia della carta di circolazione del veicolo</u> di cui si chiede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica. ➤ Nel caso che il veicolo sia intestato al familiare del disabile, <u>copia dell'ultima dichiarazione dei redditi</u> da cui risulti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario dell'auto, ovvero <u>dichiarazione sostitutiva di certificazione</u> attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (<i>utilizzare l'apposito modello predisposto</i>).

<p>Disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni</p>	<p>➤ Non è previsto l'adattamento del veicolo</p> <p>Ammessi veicoli con cilindrata fino a 2000 cc per veicoli a benzina e fino 2800 cc per veicoli diesel e i veicoli dotati di doppia alimentazione, come indicati al punto 1</p>	<p>➤ <u>Copia dell'ultimo verbale di accertamento dell'handicap</u> emesso dalla commissione medica presso la ASL (o da quella integrata ASL-INPS) di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della medesima legge derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione (2), o della <u>sentenza/decreto di omologa del Tribunale, unitamente alla perizia del CTU</u> (consulente tecnico d'ufficio nominato dal Giudice) che ha riconosciuto tale disabilità;</p> <p>➤ <u>Copia della carta di circolazione</u> del veicolo di cui si chiede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.</p> <p>➤ Nel caso che il veicolo sia intestato al familiare del disabile, <u>copia dell'ultima dichiarazione dei redditi</u> da cui risulti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario dell'auto,</p> <p>ovvero <u>dichiarazione sostitutiva di certificazione</u> attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (<i>utilizzare l'apposito modello predisposto</i>).</p>
<p>Disabilità con ridotte o impedito capacità motorie permanenti (non affetto da grave limitazione alla deambulazione)</p>	<p>➤ <u>Il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile, anche se trasportato, è affetto.</u> (<i>gli adattamenti possono riguardare sia modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per permettere al disabile di accedervi.</i>) <u>Solo nel caso di minori portatori di Handicap in condizioni di gravità</u> (art. 3 comma 3 dell'art 3 legge 104/1992) e con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, <u>non è necessario l'adattamento del veicolo.</u></p> <p>Gli adattamenti devono sempre risultare dal libretto di circolazione.</p> <p>➤ Ammessi veicoli con cilindrata fino a 2000 cc per veicoli a benzina e fino 2800 cc per veicoli diesel e i veicoli dotati di doppia alimentazione,</p>	<p>➤ <u>Copia dell'ultimo certificato</u> con il quale il disabile è stato riconosciuto portatore di handicap o di invalidità, che attesti esplicitamente <u>la ridotta o impedita capacità motoria</u>, rilasciato dalla Commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della legge n. 104/92, o da altre Commissioni mediche pubbliche o della <u>sentenza/decreto di omologa del Tribunale, unitamente alla perizia del CTU</u> (consulente tecnico d'ufficio nominato dal Giudice), nel caso di ricorso presso la competente giurisdizione (<i>non è necessario che il disabile fruisca dell'indennità di accompagnamento</i>).</p> <p>➤ <u>Copia della carta di circolazione</u>, dalla quale risultino: a) gli adattamenti necessari a permettere al disabile di accedervi se trasportato (in questo caso non occorre la patente speciale); b) se il disabile è titolare di patente speciale, i dispositivi di guida applicati al veicolo (*);</p> <p>(*): <i>gli adattamenti del veicolo devono corrispondere a quelli prescritti dalla Commissione di cui all'art. 119 del Codice della Strada e riportati sulla patente speciale (Circolare del Ministero delle Finanze n. 186/E del 15/7/98).</i></p> <p>➤ <u>Copia della patente speciale, nel caso il disabile sia abilitato alla guida del veicolo (**)</u>, dalla quale risultano i dispositivi di guida da applicare al veicolo (<i>in questo caso si considera adattata anche l'auto dotata di solo cambio automatico o frizione automatica di serie, purché prescritto dalla Commissione medica Locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida</i>). La data di scadenza della patente speciale determina l'interruzione dell'eventuale esenzione concessa.</p>

	come indicati al punto 1	<p>(**): in caso di necessità istruttorie potrà essere richiesta copia della certificazione della commissione medica locale (art. 119 del Codice della Strada).</p> <p>➤ Nel caso che il veicolo sia intestato al familiare del disabile, <u>copia dell'ultima dichiarazione dei redditi</u> da cui risulti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario dell'auto,</p> <p>ovvero <u>dichiarazione sostitutiva di certificazione</u> attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (<i>utilizzare l'apposito modello predisposto</i>).</p>
--	--------------------------	---

(1): I portatori di handicap psichico o mentale, possono validamente attestare lo stato di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, allegando il certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa. (Circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - n. 21/E del 23 aprile 2010).

(2): lo stato di handicap grave, comportante una limitazione permanente della capacità di deambulazione, può essere documentato da una certificazione di invalidità, rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente "l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore", sempreché il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia. (Circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - n. 21/E del 23 aprile 2010).

È possibile, pertanto, prescindere, in questi casi, dall'accertamento formale della gravità dell'handicap da parte della commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992. Nel caso, però, che l'interessato disponesse anche del certificato emesso dalla commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992, ai fini della completezza della documentazione da presentare e della relativa istruttoria, è tenuto ad allegarlo all'istanza.

Nel caso di ricorso presso la competente giurisdizione avverso il verbale emesso dalla Commissione medica competente, l'interessato dovrà allegare la relativa sentenza/decreto di omologa del Tribunale, unitamente alla perizia del CTU (consulente tecnico d'ufficio nominato dal Giudice).

10. Approfondimenti

10.1 Disabili con handicap psichico o mentale

La Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate Direzione Centrale

Normativa e Contenzioso - 11 maggio 2001, n. 46, ha rappresentato che il Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Sanità, ha precisato che il riferimento fondamentale per usufruire dei benefici fiscali previsti dall' art. 30 co. 7 L. 388/2000, è la situazione di handicap grave, definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La medesima circolare, ha stabilito che per i soggetti con handicap psichico o mentale, per i quali non è mai necessario che il veicolo sia adattato in funzione delle limitazioni da cui il portatore di handicap è affetto, la documentazione necessaria per fruire dei benefici fiscali è la seguente:

- *verbale di accertamento emesso dalla Commissione di cui all'articolo 4 della legge n. 104/1992, da cui risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, derivante da disabilità psichica o mentale (NB: **i soggetti affetti dalla Sindrome di Down possono essere dichiarati persone con handicap grave, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92, oltre che dalle competenti commissioni mediche, anche dal proprio medico di base, su richiesta corredata da presentazione dell'apposito esame clinico detto del "cariotipo"**);*
- *certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, di cui alle leggi n. 18/1980 e n. 508/1988, emesso dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n. 295/1990.*

N.B: l'indennità di accompagnamento non va confusa con l'indennità di frequenza; quest'ultima è una prestazione economica, erogata a domanda, a sostegno dell'inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità fino al compimento del 18° anno di età, ed è incompatibile con l'indennità di accompagnamento.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - n. 21/E del 23 aprile 2010, prevede che, ai fini dei benefici fiscali per il settore auto, i disabili portatori di handicap psichico o mentale possono attestare lo stato di handicap grave, invece del previsto certificato rilasciato dalla Commissione di cui all'art. 4 dalla legge n. 104/92, con un certificato rilasciato da una commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la **gravità** della patologia e la **natura psichica o mentale** della stessa.

È possibile, quindi, in presenza di tale documentazione, prescindere dall'accertamento formale della gravità dell'handicap da parte della commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992. Nel caso, però, che l'interessato disponesse anche del certificato emesso dalla commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992, ai fini della completezza della documentazione da presentare e della relativa istruttoria, è tenuto ad allegarlo all'istanza.

In questi casi, però, non potrà essere ritenuta idonea la certificazione che attesti genericamente che la persona è invalida. Ad esempio, non si può ritenere valida, ai fini dell'esenzione, la certificazione

che riporta la seguente dicitura: “*con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita*”. Tale certificazione, infatti, ancorché rilasciata da una commissione medica pubblica, non consente di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale.

10.2 Disabili grandi invalidi di guerra

I grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall'articolo 4 della citata legge. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici. Gli accertamenti sanitari, in questo caso, sono eseguiti dalla Commissione medica per le pensioni di guerra di cui all'art. 105 del D.P.R. 915/78. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, nel verbale redatto dalla citata commissione, analogamente ai verbali di cui all'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, rilasciati dalle specifiche Commissioni mediche, deve essere esplicitamente riportata la tipologia di disabilità per la quale si richiede l'esenzione.

10.3 Disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti – Adattamento del veicolo

Per il disabile con ridotte o impedito capacità motorie, **il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile, anche se trasportato, è affetto.**

Per i disabili titolari di patente speciale si considera “adattato” anche il veicolo dotato di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida. **Per i disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, l'adattamento del veicolo è una condizione necessaria per poter richiedere l'esenzione dal pagamento del bollo auto.**

Solo nel caso di minori con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, portatori di Handicap in condizioni di gravità di cui al comma 3 dell'art 3 L 104/1992, non è necessario l'adattamento del veicolo, ove questo non risulti dalla relativa certificazione (Circolare AE n 11/E del 21.05.2014).

La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato rilasciato dalla commissione medica competente o da altre commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell'invalidità. Non è necessario che il disabile con ridotte o impedito capacità motorie permanenti fruisca dell'indennità di accompagnamento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei:

- ✓ pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica
- ✓ scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica
- ✓ braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica
- ✓ paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico
- ✓ sedile scorrevole/girevole, in grado di facilitare l'insediamento nell'abitacolo della persona disabile
- ✓ sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza)
- ✓ sportello scorrevole
- ✓ altri adattamenti non elencati, purché vi sia un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.

Qualora per l'accompagnamento o la locomozione di soggetti disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, sia necessario un adattamento diverso da quelli sopra indicati, l'esenzione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.

Gli adattamenti del veicolo, sia se riferiti al sistema di guida, che alla struttura della carrozzeria, devono risultare dalla carta di circolazione, a seguito di collaudo effettuato presso gli uffici della Motorizzazione Civile.

Per quanto concerne gli adattamenti del sistema di guida, prescritti dalla competente Commissione Medica Locale, gli stessi dovranno necessariamente risultare dalla patente speciale, patente destinata a quei soggetti che necessitano di specifici adattamenti al veicolo e/o l'uso di particolari supporti tecnologici a causa di minorazioni, patologie o handicap fisici. Sono proprio gli adattamenti al veicolo e/o i supporti tecnologici prescritti dalla Commissione Medica Locale, che consentono la guida in condizioni di sicurezza per sé e per gli altri. Alla scadenza della patente speciale, per la conferma di validità, è necessario che il disabile si sottoponga a visita presso la Commissione Medica Locale, o presso il medico monocratico, nel caso di minorazioni o mutilazioni stabilizzate.

Di conseguenza, non può essere considerato "adattamento" l'allestimento di semplici accessori con funzione di "optional", o l'applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del

veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente, senza che gli stessi siano prescritti dalla Commissione Medica Locale di cui all'art. 119 del Codice della Strada (D. Lgs. N. 285/1992 e s.m.i.).

ATTENZIONE

L'indicazione nei verbali delle commissioni mediche che il soggetto ***“è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta”*** ai sensi dell'art. 381 del D.P.R. n. 495/1992, attesta che lo stesso ha diritto al contrassegno di parcheggio per disabili, il cui rilascio è di competenza dei comuni. Tale attestazione, non comporta che il disabile abbia anche i requisiti richiesti per poter fruire dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità. Per poter accedere a tale esenzione, nel verbale della commissione medica competente, devono essere richiamate le specifiche tipologie di disabilità che danno diritto all'esenzione in parola o le relative normative di riferimento, ampiamente descritte nella presente Guida.

10.4 disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (art. 30 co. 7 L. 388/2000).

Il Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Sanità, ha precisato che il riferimento fondamentale per usufruire dei benefici fiscali previsti dall'art. 30 co. 7 L. 388/2000 (Legge finanziaria 2001), è la situazione di handicap grave, definita dall'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente alla deambulazione. La gravità della limitazione deve essere certificata con verbale dalla Commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della legge n. 104/92 (Circolare del Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso n. 46 del 11/05/2001).

Tuttavia, relativamente alla categoria dei pluriamputati, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale normativa e Contenzioso del 25/01/2007 n. 8, ha ammesso la possibilità del riconoscimento del diritto alle agevolazioni, nel caso di menomazione dovuta all'assenza di entrambi gli arti superiori, anche in presenza di certificazione medica rilasciata da una Commissione medica diversa da quella prevista dalla legge n. 104/92, che attesti, appunto, tale stato. Tutto ciò, in considerazione che il requisito della gravità è insito nel tipo di patologia descritta e che, di conseguenza, la gravità dell'handicap è di evidente deduzione anche in assenza di specifiche conoscenze mediche.

Pertanto, gli amputati bilaterali degli arti superiori, possono presentare, indifferentemente, le seguenti certificazioni:

- Certificato di handicap grave, di cui all'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992, in cui sia indicato esplicitamente la perdita anatomica di entrambi gli arti;
- Certificato rilasciato da altre commissioni mediche pubbliche (invalidità civile, lavoro, di guerra, ecc.) in cui sia indicato esplicitamente la perdita anatomica di entrambi gli arti.

Analogamente, la circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - n. 21/E del 23 aprile 2010, prevede che, ai fini dei benefici fiscali per il settore auto, i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, possono documentare il loro stato di handicap grave comportante una limitazione permanente della capacità di deambulazione, invece del previsto certificato rilasciato dalla Commissione di cui all'art. 4 dalla legge n. 104/92, con una certificazione di invalidità, rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente *“l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore, **sempreché il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia.***

È possibile in questo caso, pertanto, prescindere dall'accertamento formale della gravità dell'handicap da parte della commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992.

Nel caso, però, che l'interessato disponesse anche del certificato emesso dalla commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992, ai fini della completezza della documentazione da presentare e della relativa istruttoria, è tenuto ad allegarlo all'istanza.

10.5 Coesistenza delle normative relative all'art. 8 della legge n. 449/1997 (disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti) e all'art. 30 co. 7 L. 388/2000, (disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni).

In merito alla coesistenza delle normative di cui all'art. 8 della legge n. 449/1997 e all'art. 30 co. 7 L. 388/2000, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso -, con Circolare del 11/05/2001 n. 46, ha fornito chiarimenti in materia di agevolazioni per disabili (articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge finanziaria per l'anno 2001), al fine di dirimere dubbi interpretativi posti dalla norma in esame, soprattutto in merito all'estensione della previsione agevolativa agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni.

A questo riguardo si riporta, di seguito, il testo della menzionata circolare, nella parte che interessa l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, al fine di delineare il confine tra le due citate normative e tipologie di disabilità, anche ai fini delle istruttorie delle relative istanze di esenzione.

Testo:

La disposizione contenuta nell'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001), ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2001, la platea dei soggetti beneficiari delle agevolazioni previste ai fini dell'IVA, dell'IRPEF, delle tasse automobilistiche, dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tramite l'inserimento dei soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e degli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni.

La disposizione contenuta nella legge finanziaria, inoltre, in deroga a quanto disposto dal citato articolo 8 della legge n. 449 del 1997, prevede che, ai fini della concessione delle agevolazioni in questione, per i soggetti appartenenti alle nuove categorie considerate (inabili psichici con indennità di accompagnamento, invalidi con gravi limitazioni alla capacità di deambulazione e pluriamputati), non è richiesto che il veicolo sia adattato in funzione delle limitazioni da cui il portatore di handicap è affetto.

Con la presente circolare si intendono dirimere i dubbi interpretativi posti dalla norma in esame, soprattutto in merito all'estensione della previsione agevolativa agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni.

Da un punto di vista normativo, la disposizione recata dalla legge finanziaria pone un primo problema interpretativo dovuto alla perdurante vigenza del citato articolo 8 della legge n. 449 del 1997. Detta norma prevede, infatti, che le agevolazioni fiscali per l'acquisto dei veicoli spettano ai disabili "con impedita o ridotta capacità motorie permanenti", a condizione che il veicolo oggetto dell'acquisto sia adattato in funzione delle suddette limitazioni fisiche.

La coesistenza delle due citate norme impone che si individui la linea distintiva tra le tipologie di handicap indicate nell'articolo 8 della legge n. 449/1997 e quelle introdotte dall'articolo 30 della legge n. 388/2000, onde determinare in relazione a quali categorie di soggetti inabili continua a sussistere la necessità di adattamento del veicolo imposta dalla norma meno recente.

A tal proposito, il Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Sanità, ha precisato che il riferimento fondamentale per usufruire dei benefici fiscali previsti dall'articolo 30 della legge finanziaria è la situazione di handicap grave, definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione. La gravità della limitazione deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'articolo 4 della citata legge n. 104/1992.

La medesima commissione deve certificare l'appartenenza alla categoria dei soggetti affetti da pluriamputazioni. Anche per tali soggetti, come sopra già chiarito, non si rendono necessari gli adattamenti del veicolo, ai fini della fruizione dei benefici fiscali.

L'adattamento funzionale del veicolo alle necessità del portatore di handicap rimane, invece, elemento essenziale, ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali, per quei soggetti che, pur affetti da una ridotta o impedita capacità motoria permanente, non siano stati dichiarati portatori di "grave limitazione della capacità di deambulazione" da parte delle commissioni mediche competenti.

Si fa presente, per completezza, che per i soggetti con handicap psichico o mentale, per i quali non è mai necessario che il veicolo sia adattato in funzione delle limitazioni da cui il portatore di handicap è affetto, la documentazione necessaria per fruire dei benefici fiscali è la seguente:

- *verbale di accertamento emesso dalla Commissione di cui all'articolo 4 della legge n. 104/1992, da cui risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, derivante da disabilità psichica;*
- *certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, di cui alle leggi n. 18/1980 e n. 508/1988, emesso dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n. 295/1990.*

...omissis....

11. È da evidenziare che:

- *L'accertamento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità sono di competenza dell'INPS. Il comma 1 dell'art. 20 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102/2009, relativo al "contrasto alle frodi in materia di invalidità civile", dispone:
"A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. **In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS**" ...omissis.....*

*Inoltre, il comma 2 del citato art. 20 della medesima legge 102/2009, prevede che "l'Inps **accerta** altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.*

Infatti, ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del D.L. 78/2009, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, sono presentate all'INPS.

- *L'art. 4 del DL n. 5/2012, ha introdotto delle importanti semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e patologie croniche. Infatti, il comma 1 dell'art. 4 del DL n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 35/2012, dispone:
"I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,*

riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché' per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

La legge, quindi, prevede che i verbali rilasciati dalle commissioni mediche integrate, riportino anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per usufruire delle **agevolazioni fiscali** relative ai veicoli per le persone con disabilità (oltre che per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi, di competenza dei comuni).

Per individuare il diritto alle agevolazioni fiscali per il settore auto e le condizioni per accedervi (ad esempio, l'adattamento dei veicoli per coloro che sono affetti da ridotte o impedito capacità motorie permanenti) è necessario che dai verbali di invalidità o di handicap risulti l'espresso riferimento alle fattispecie previste dal legislatore. Per l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, nel verbale della commissione medica competente, devono essere richiamate le specifiche tipologie di disabilità che danno diritto all'esenzione in parola o le relative normative di riferimento.

Per i verbali privi dell'indicazione dei requisiti necessari per usufruire delle agevolazioni fiscali relative ai veicoli delle persone con disabilità, il contribuente interessato per accedere ai benefici fiscali, esenzione del bollo auto per disabilità compreso, potrà richiedere l'integrazione o la rettifica del certificato emesso, alla Commissione medica integrata, a meno che dallo stesso certificato non sia possibile evincere in maniera **inequivocabile** la spettanza delle agevolazioni.

- L'art. 1 comma 36 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), dispone che, limitatamente alle auto adattate in funzione delle impedito o ridotte capacità motorie, il riconoscimento delle agevolazioni fiscali è subordinato all'uso esclusivo o prevalente del veicolo a beneficio del disabile. Detta norma, anche se letteralmente è riferita ai soli portatori di handicap motorio, afferma un principio che per ragioni logico-sistematiche, deve intendersi riferito a tutte le categorie di soggetti interessati dalla agevolazione in questione.

Riguardo alle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli interessati ai sensi degli artt. 46/47 del D.P.R. 445/2000, si ricorda che:

- Le Amministrazione procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli interessati ai sensi degli artt. 46/47 del D.P.R. 445/2000 (art. 71 D.P.R. 445/2000);
- Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, relativo alle "Norme penali" per chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, qualora dal controllo di

cui all'art. 71 sopra citato emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera presentata.

Copia